

| Il presente documento è conforme all'originale contenuto negli archivi della Banca d'Italia | | |
|---|-------------------------|--|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | Firmato digitalmente da | |
| | 3 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

BANCA D'ITALIA

Manuale delle Segnalazioni Statistiche e di Vigilanza per gli Intermediari del Mercato Mobiliare

Circolare n. 148 del 2 luglio 1991 – 18° aggiornamento del 17 Dicembre 2013

VIGILANZA CREDITIZIA E FINANZIARIA

Manuale delle Segnalazioni Statistiche e di Vigilanza per gli Intermediari del Mercato Mobiliare

Circolare n. 148 del 2 luglio 1991

Aggiornamenti (*):

- 1° Aggiornamento del 18 novembre 1991: Ristampa integrale.
- 2° Aggiornamento del 25 giugno 1992: Ristampa integrale.
- 3° Aggiornamento del 1° aprile 1993: Avvertenze generali, pag 14. Abrogati i capitoli V e VI.
- 4° Aggiornamento del 31 maggio 1994: Avvertenze generali, pagg. 13 e 14; Cap. III, pagg. da 1 a 32.
- 5° Aggiornamento del 17 febbraio 1995: Ristampa integrale.
- 6° Aggiornamento del 16 maggio 1996: Abrogata la "Parte Seconda" (decorrenza gennaio 1997).
- 7° **Aggiornamento del 30 luglio 1997**: Ristampa integrale (decorrenza gennaio 1998).
- **8°** Aggiornamento del 24 luglio 1998: Utilizzo dell'Euro nelle segnalazioni di vigilanza (Indice, pagg. 1 e 2; Avvertenze generali, pagg. da 1 a 8, da 11 a 16, 19 e 20, da 25 a 28, 33 e 34; Schemi di segnalazione, pagg. da 23 a 30, da 37 a 40; Sezione III, pagg. 1.1 e 1.2, 1.7 e 1.8; Sezione V, pagg. da 5.1 a 5.3, 7.3 e 7.4, 8.7 e 8.8, da 10.5 a 10.8; Sezione VI, pagg. da 1 a 6; Sezione VII, pagg. 3 e 4; Allegati, pagg. 1.7 e 1.8, 4.1 e 4.2; decorrenza gennaio 1999).
- 9° Aggiornamento del 6 agosto 1999: Segnalazioni di vigilanza degli agenti di cambio che detengono valori della clientela (Indice, pagg. da 1 a 4; Avvertenze generali, pagg. da 34 a 37; Agenti di cambio, pagg. da 1 a 10. Decorrenza gennaio 2000).
- 10° Aggiornamento del 25 maggio 2000: Attività di gestione di patrimoni svolta con delega a terzi ovvero su delega di terzi (Indice, pagg. da 1 a 3; Avvertenze generali, pagg. 7, da 35 a 39; Schemi di segnalazione, pagg. 7 e 8, da 24 a 48; Sezione II, pagg. II.1.1, II.1.3, II.2.1, II.2.3, II.3.5; Sez. V, pag. V.8.5; Sezione VI, pagg. VI.1, VI.2, VI.8; Sezione VII, pagg. da VII.1 a VII.18).
- 11° Aggiornamento del 29 novembre 2001: Passaggio all'euro (Indice, pag. 3, Avvertenze generali, pagg. 11 e 15; Sezione III, pag. 1.2; Sezione V, pag. 5.2; abrogazione Allegati pagg. da 1.1 a 6.2; decorrenza 1° gennaio 2002).
- 12° Aggiornamento del 25 febbraio 2002: Ristampa integrale della "Parte prima".
- 13° Aggiornamento del 15 maggio 2007: Ristampa integrale della "Parte prima".
- 14° Aggiornamento del 16 dicembre 2009: Modifiche alle segnalazioni delle SIM (Avvertenze Generali, Schemi, Sezione I Sottosezz. 1 e 2, Sezione II, Sezione IV, Sezione V e Sezione VI).
- 15° Aggiornamento del 24 settembre 2010: Segnalazioni di vigilanza dei gruppi di SIM. Ristampa integrale
- 16° Aggiornamento del 3 marzo 2011: Segnalazioni di vigilanza SIM, Parte prima, Sezione IV, pagg. da IV.2 a IV.13, IV.15; Parte prima, Sezione V, pagg. V.7.2, V.8.4, V.9.2, V.9.8, V.9.10. Segnalazioni di vigilanza dei gruppi di SIM, Parte seconda, Sezione III, pag. III.3; Parte seconda, Sezione IV, pagg. IV.1.2 e IV.1.3, IV.2.3.
- 17° Aggiornamento del 28 dicembre 2011: Avvertenze generali pag. 4; Segnalazioni di vigilanza SIM, Parte prima, Sezione V, pagg. V.3.2, da V.3.4 a V.3.10; da V.4.3 a V.4.5; da V.9.2 a V.9.3; V.9.15; da V.13.5 a V.13.6; Parte seconda, Sez. IV pagg. IV.1.3; da IV.2.2 a IV.2.4.
- 18° Aggiornamento del 17 dicembre 2013:

Pagine modificate: Indice, pagg. da 1 a 4; Avvertenze Generali: pagg. da 1 a 24; Parte Prima – Sezione III "Strumenti finanziari in portafoglio e pronti contro termine", pag. III.1.6.

^(*) Accanto a ciascun aggiornamento vengono indicate tutte le nuove pagine a stampa recanti le indicazioni del mese e dell'anno di emanazione dell'aggiornamento stesso.

Pagine introdotte – Parte Prima - Sezione III "Strumenti finanziari in portafoglio e pronti contro termine", pagg. III. 4.1 e III.4.2.

Sezioni abrogate: Parte Prima – Sezione IV "Patrimonio di vigilanza" e Sezione V "Coefficienti patrimoniali"; Parte Seconda – Sezione III "Patrimonio di vigilanza consolidato" e Sezione IV "Coefficienti patrimoniali consolidati"; Parte Terza "Segnalazioni degli agenti di cambio".

Sezioni introdotte: Parte Prima – Sezione V "Segnalazioni prudenziali"; Parte Seconda – Sezione IV "Segnalazioni prudenziali".

Sezioni slittate: Parte Prima - Sezione VI "Segnalazioni statistiche" (diventa Parte Prima - Sezione IV "Segnalazioni sui servizi di investimento"); Parte Seconda - Sezione V "Segnalazioni statistiche" (diventa Parte Seconda - Sezione III "Segnalazioni sui servizi di investimento").

INDICE

AVVERTENZE GENERALI

| | | pa | g. |
|-----|--------|---|-----|
| 1 | Desti | natari | 1 |
| 2 | Rego | le generali di compilazione | 2 |
| 3 | Segn | alazioni individuali | 3 |
| | 3.1 | Struttura delle segnalazioni | .3 |
| | 3.2 | Responsabilità delle segnalazioni | .3 |
| | 3.3 | Obblighi di segnalazione | .4 |
| | 3.4 | Termini e modalità di trasmissione delle segnalazioni | .6 |
| | 3.5 | Dati di bilancio | .6 |
| | 3.6 | Attività per conto terzi | .7 |
| 4 | Segn | alazioni consolidate | 8 |
| | 4.1 S | struttura delle segnalazioni | .8 |
| | 4.2 R | Responsabilità delle segnalazioni | .8 |
| | 4.3 C | Obblighi di segnalazione | .9 |
| | 4.4 A | Area di consolidamento | .9 |
| | 4.5 N | Metodi di consolidamento | .9 |
| | 4.6 T | Cermini e modalità di trasmissione delle segnalazioni | . 1 |
| 5 | Valu | ta di segnalazione ed arrotondamenti1 | . 1 |
| 6 | Espo | sizioni deteriorate1 | 1 |
| Glo | ssario |) | 7 |
| All | egato | A | 9 |
| All | egato | В | 20 |
| All | egato | C | 22 |

PARTE PRIMA: SEGNALAZIONI INDIVIDUALI

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

| a . | • | T 4. | 4 • | • 1 |
|---------|----|--------|--------|-------|
| Sezione | | I latı | natrim | กทเฉโ |
| SCLIUIC | 1. | Dau | paum | oman |

| Sottosezione 1 – Attivo | I.1.1 |
|--|---------|
| Sottosezione 2 – Passivo | I.2.1 |
| Sottosezione 3 – Altre informazioni | I.3.1 |
| Sottosezione 4 – Rapporti con società del gruppo | I.4.1 |
| Sottosezione 5 – Valori di terzi | I.5.1 |
| Sottosezione 6 – Valori propri | I.6.1 |
| Sezione II. Dati di conto economico e altre informazioni | |
| Sottosezione 1 – Componenti negative di reddito | II.1.1 |
| Sottosezione 2 – Componenti positive di reddito | II.2.1 |
| Sottosezione 3 – Altre informazioni | II.3.1 |
| Sezione III. Strumenti finanziari in portafoglio e pronti contro termine | |
| Sottosezione 1 – Strumenti finanziari in portafoglio | III.1.1 |
| Sottosezione 2 – Operazioni in essere su strumenti finanziari | III.2.1 |
| Sottosezione 3 – Pronti contro termine e operazioni assimilate | III.3.1 |
| Sottosezione 4 – Altre informazioni | III.4.1 |
| Sezione IV. Segnalazioni sui servizi di investimento | IV.1 |
| Sezione V. Segnalazioni prudenziali | V.1 |

PARTE SECONDA: SEGNALAZIONI CONSOLIDATE

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Sezione I. Dati patrimoniali

| Sottosezione 1 – Attivo | I.1.1 |
|--|--------|
| Sottosezione 2 – Passivo | I.2.1 |
| Sottosezione 3 – Altre informazioni | I.3.1 |
| Sezione II. Dati di conto economico e altre informazioni | |
| Sottosezione 1 – Componenti negative di reddito | II.1.1 |
| Sottosezione 2 – Componenti positive di reddito | II.2.1 |
| Sottosezione 3 – Altre informazioni | II.3.1 |
| | |
| Sezione III. Segnalazioni sui servizi di investimento | III.1 |
| Sezione IV. Segnalazioni prudenziali | IV. |



1. DESTINATARI

Le disposizioni contenute nella presente Circolare si applicano:

- alle società di intermediazione mobiliare ("SIM") iscritte nell'albo di cui all'art. 20 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria");
- ai gruppi di SIM iscritti nell'albo di cui al Titolo IV, capitolo 2 ("Albo dei gruppi di SIM") del "Regolamento della Banca d'Italia in materia di vigilanza prudenziale per le SIM" del 24 ottobre 2007 e alle società bancarie, finanziarie e strumentali partecipate dai gruppi stessi (¹) in misura pari o superiore al 20 per cento dei diritti di voto esercitabili in assemblea ordinaria (²).

¹ Anche attraverso società fiduciarie o comunque attraverso soggetti interposti.

Nella presente Circolare, le percentuali di partecipazione si intendono riferite, ove non diversamente specificato, ai diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria.

2. REGOLE GENERALI DI COMPILAZIONE

La presente Circolare, organizzata in due parti, contiene le regole per la compilazione delle segnalazioni di vigilanza su base individuale delle SIM e su base consolidata dei gruppi di SIM.

Nella Parte Prima vengono fornite le istruzioni per la compilazione delle segnalazioni individuali delle SIM, nella Parte Seconda quelle relative alle segnalazioni consolidate dei gruppi di SIM.

In assenza di specifiche istruzioni:

- le segnalazioni di cui alla Parte Prima, sezioni I, II e III, e alla Parte Seconda, sezioni I e II, sono compilate utilizzando le disposizioni relative al bilancio emanate dalla Banca d'Italia ai sensi del decreto legislativo n. 38/05 (cfr. "Regolamento della Banca d'Italia del 14 febbraio 2006 Istruzioni per la redazione dei bilanci degli Intermediari finanziari iscritti nell'Elenco speciale, degli Istituti di moneta elettronica (IMEL), delle Società di gestione del risparmio (SGR) e delle Società di intermediazione mobiliare (SIM)," e successive modifiche);
- le segnalazioni di cui alla Parte Prima, sezione V, e alla Parte Seconda, sezione IV, sono compilate utilizzando le disposizioni contenute nella Circolare n. 286 "Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni prudenziali per le banche e le società di intermediazione mobiliare".

Ove non diversamente indicato, tutte le informazioni devono essere riferite alla situazione in essere alla data di riferimento (anche se giorno festivo o non lavorativo) della segnalazione.

La significatività dei dati presuppone che, nell'ambito del sistema informativo interno e, segnatamente, nell'ordinamento contabile, gli atti gestionali siano rilevati in modo tempestivo e puntuale.

Tutte le segnalazioni, anche quando non assumono la veste di situazioni contabili, devono essere raccordabili con le rilevazioni analitico-sistematiche aziendali.

I quesiti sulle istruzioni contenute nella presente Circolare vanno posti alla Banca d'Italia - Servizio Normativa e Politiche di Vigilanza – Via Nazionale, 91 -00184 Roma.

I quesiti relativi all'invio e al trattamento dei dati sono indirizzati alla Banca d'Italia – Servizio Rilevazioni ed Elaborazioni Statistiche – Via Nazionale, 91 - 00184 Roma.

3. SEGNALAZIONI INDIVIDUALI

3.1. Struttura delle segnalazioni

La segnalazione individuale si compone delle seguenti sezioni (¹):

- Sezione I Dati patrimoniali;
- Sezione II Dati di conto economico e altre informazioni;
- Sezione III Strumenti finanziari in portafoglio e pronti contro termine;
- Sezione IV Segnalazioni sui servizi di investimento;
- Sezione V Segnalazioni prudenziali.

- .

3.2. Responsabilità delle segnalazioni

Le responsabilità in ordine alla correttezza delle segnalazioni all'Organo di Vigilanza e, quindi, alla adeguatezza delle procedure di produzione e di controllo di tali segnalazioni, fanno capo agli organi aziendali (amministratori, sindaci, direttore generale, dirigente preposto/capo contabile), ciascuno per quanto di propria competenza.

In tale ambito, particolare cura va posta anche nella predisposizione e nell'utilizzo di appositi strumenti di controllo interno, che prevedano anche forme di rendicontazione sintetica delle informazioni per i responsabili aziendali, volti ad assicurare la necessaria coerenza dei dati segnalati con le risultanze della contabilità e del sistema informativo aziendale.

Allo scopo di attestare la rispondenza dei dati segnalati a quelli della contabilità aziendale, le società trasmettono alla Banca d'Italia una comunicazione sottoscritta dal presidente del
consiglio di amministrazione, dal presidente del collegio sindacale (o di altro organo equipollente), dal direttore generale e dal dirigente preposto/capo contabile redatta secondo il fac-simile di
cui all'allegato B. Tale comunicazione, che va rinnovata soltanto nel caso di cessazione dalla
carica di uno dei predetti esponenti, deve essere fatta tenere entro 10 giorni dalla data di nomina
del successore.

I soggetti segnalanti devono comunicare direttamente al Servizio Rilevazioni ed Elaborazioni Statistiche (RES) il nome, il recapito telefonico e l'indirizzo di posta elettronica del funzionario o dei funzionari ai quali il RES stesso può rivolgersi per ottenere delucidazioni tecnico-amministrative sui rilievi emersi dai controlli di affidabilità dei dati.

_

¹ Negli schemi di segnalazione, presenti all'interno della Circolare n. 154 "Segnalazioni di vigilanza delle istituzioni creditizie e finanziarie. Schemi di rilevazione e istruzioni per l'inoltro dei flussi informativi" del 22.11.1991, sono specificati gli attributi informativi in base ai quali occorre dettagliare i dati relativi a ciascuna voce.

3.3. Obblighi di segnalazione

Gli obblighi segnaletici relativi alle sezioni I, II, III e IV a carico delle SIM sono differenziati a seconda del tipo di attività esercitate dalle società stesse. In particolare:

- 1. Le SIM che esercitano le attività di negoziazione in conto proprio e/o di collocamento con assunzione di garanzia, anche insieme ad altre attività, redigono:
 - con periodicità mensile, la sezione III;
 - con periodicità trimestrale, le sezioni I e IV (¹);
 - con periodicità semestrale, la sezione II.
- 2. Le SIM che esercitano esclusivamente altre attività diverse da quelle di cui al punto 1) redigono (²):
 - con periodicità trimestrale, le sezioni I e IV (³);
 - con periodicità semestrale, la sezione II.

Gli obblighi segnaletici relativi alla sezione V a carico delle SIM sono contenuti nella Circolare n. 286 "Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni prudenziali per le banche e le società di intermediazione mobiliare".

Circa i termini e le modalità di trasmissione delle segnalazioni si osservano le disposizioni di cui al successivo paragrafo 3.4.

Per le SIM neocostituite l'obbligo di invio delle segnalazioni di vigilanza decorre a partire dal mese o dal trimestre in cui l'intermediario inizia l'operatività di una o più delle attività per le quali è stato autorizzato. A tal fine l'intermediario medesimo comunica alla Banca d'Italia, con un congruo preavviso, la data di inizio di ciascuna delle attività autorizzate, compilando lo schema di comunicazione di cui all'allegato A (⁴).

Le SIM costituitesi a seguito di fusione sono tenute a trasmettere le segnalazioni di vigilanza a partire dal mese in cui la fusione ha effetto legale, ai sensi dell'art. 2504 bis, 2° comma, del codice civile.

Le SIM sottoposte a procedura di amministrazione straordinaria, a far tempo dall'avvio della procedura e anche con riguardo alle segnalazioni riferite a date pregresse e non ancora inviate, sono tenute ad applicare le seguenti regole:

-

¹ I dati della Sezione IV devono essere tuttavia riferiti a ciascun mese del trimestre.

² La Sezione III non va prodotta.

³ I dati della Sezione IV devono essere tuttavia riferiti a ciascun mese del trimestre.

Il modulo deve essere inviato all'Unita organizzativa della Banca d'Italia responsabile della vigilanza sull'intermediario (Filiale territorialmente competente ovvero Amministrazione Centrale - Servizio Supervisione Intermediari Specializzati o Servizio Supervisione Gruppi bancari – via Nazionale, 91 – 00184 Roma)

- con riferimento alla sezione I "Dati patrimoniali" si astengono dall'inviare la sottosezione 3
 "Altre informazioni"; relativamente alle altre sottosezioni, le attività e le passività aziendali non formano oggetto di valutazione;
- non sono tenute alla compilazione della Sezione II "Dati di conto economico e altre informazioni" (¹);
- continuano a segnalare i dati contenuti nella Sezione III "Strumenti finanziari in portafoglio e pronti contro termine" e nella Sezione IV "Segnalazioni statistiche".

Resta ferma la possibilità di chiedere alla competente Divisione Situazioni Straordinarie del Servizio Rapporti Esterni e Affari di Vigilanza specifiche misure di esonero, debitamente motivate, in relazione ad oggettive difficoltà nella produzione e nell'asseveramento dei dati.

Una volta ripresa la gestione ordinaria torna ad applicarsi l'ordinario regime segnaletico.

Le SIM in liquidazione volontaria sono esonerate dalla produzione delle segnalazioni di vigilanza a partire da quelle riferite al mese in cui viene disposta la revoca delle autorizzazioni alla prestazione dei servizi di investimento.

Le SIM sottoposte a liquidazione coatta amministrativa non sono tenute a produrre le segnalazioni di vigilanza a partire da quelle riferite al mese in cui viene emanato il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze di cui all'art. 57 del TUF.

In particolare, non vanno trasmessi i dati riferiti al primo semestre anche quando il provvedimento di amministrazione straordinaria sia assunto nel periodo compreso fra la data di riferimento della segnalazione e il loro termine di invio.

3.4. Termini e modalità di trasmissione delle segnalazioni

I termini di invio delle segnalazioni per le Sezioni I, II, III e IV sono i seguenti:

| Data/periodo di riferimento della segnalazione | Termine ultimo di trasmissione |
|--|---|
| SEZIONE I - DATI PATRIMONIALI: | |
| 31 marzo anno T | 25 aprile anno T |
| 30 giugno anno T | 25 agosto anno T |
| 30 settembre anno T | 25 ottobre anno T |
| 31 dicembre anno T | 25 febbraio anno T+1 |
| SEZIONE II - DATI DI CONTO ECONOMICO E semestre dal 1° gennaio al 30 giugno anno T esercizio dal 1° gennaio al 31 dicembre anno T | ALTRE INFORMAZIONI: 25 agosto anno T 25 febbraio anno T+1 |
| SEZIONE III – STRUMENTI FINANZIARI TERMINE: ultimo giorno di calendario del mese di riferimento | IN PORTAFOGLIO E PRONTI CONTRO giorno 25 del mese successivo |
| SEZIONE IV - SEGNALAZIONI SUI SERVIZI Di mesi di gennaio, febbraio e marzo anno T mesi di aprile, maggio e giugno anno T mesi di luglio, agosto e settembre anno T mesi di ottobre, novembre e dicembre anno T | I INVESTIMENTO: 25 aprile anno T 25 luglio anno T 25 ottobre anno T 25 gennaio anno T+1 |

I termini di invio delle segnalazioni di cui alla Sezione V sono contenuti nella Circolare n. 286 "Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni prudenziali per le banche e le società di intermediazione mobiliare" .

Gli enti segnalanti che chiudono il bilancio in data diversa dal 31 dicembre dovranno inviare le segnalazioni di cui alle sezioni I e II con riferimento all'anno solare e non all'esercizio sociale.

Per tutti gli errori ed omissioni accertati d'iniziativa ovvero a seguito di comunicazione della Banca d'Italia, le SIM sono tenute a produrre con la massima tempestività le dovute segnalazioni di rettifica, secondo le modalità stabilite nella Circolare 154 "Segnalazioni di vigilanza delle istituzioni creditizie e finanziarie. Schemi di rilevazione e istruzioni per l'inoltro dei flussi informativi" del 22 novembre 1991.

3.5. Dati di bilancio

Ai fini della compilazione della sezione I "Dati patrimoniali" e della sezione II "Dati di conto economico e altre informazioni" della Parte Prima, le segnalazioni relative al primo semestre e all'intero esercizio contengono anche il risultato economico conseguito, rispettivamente, nel semestre e nell'intero esercizio.

Ai fini del calcolo del risultato economico del periodo, gli amministratori procedono, tra l'altro, alla valutazione delle attività aziendali in essere alla data di riferimento della segnalazione.

Le valutazioni sono effettuate secondo i medesimi criteri di bilancio.

Eventuali variazioni che dovessero essere successivamente apportate (ad esempio, in sede di approvazione del bilancio) sono tempestivamente comunicate alla Banca d'Italia secondo le modalità richiamate al precedente paragrafo 3.4.

Nel caso di operazioni di fusione, le singole voci di costo e di ricavo dovranno includere, convenzionalmente, i dati relativi alle società oggetto dell'operazione a partire dal 1° gennaio dell'esercizio in cui essa avviene (¹).

Per gli enti il cui esercizio sociale si chiude in data diversa dal 31 dicembre, le presenti disposizioni si applicano con riferimento alle date del 30 giugno e 31 dicembre.

3.6. Attività per conto terzi

Le attività acquisite in nome e per conto di terzi non figurano tra i dati patrimoniali dell'ente segnalante.

Gli strumenti finanziari e le disponibilità liquide di terzi depositati presso l'ente segnalante, anche se da quest'ultimo depositati presso altri depositari, devono essere indicati nella sezione I, sottosezione 5.

_

Ovvero, a partire dal primo giorno del primo mese dell'esercizio, se diverso da gennaio.

4. SEGNALAZIONI CONSOLIDATE

4.1. Struttura delle segnalazioni

La segnalazione consolidata si compone delle seguenti sezioni (¹):

- Sezione I Dati patrimoniali;
- Sezione II Dati di conto economico e altre informazioni;
- Sezione III Segnalazioni sui servizi di investimento;
- Sezione IV Segnalazioni prudenziali

4.2 Responsabilità delle segnalazioni

La società capogruppo è diretto interlocutore della Banca d'Italia nell'esercizio della vigilanza informativa su base consolidata. Essa dirama ai componenti del gruppo di SIM le istruzioni impartite dall'Organo di Vigilanza e ne assicura la corretta applicazione.

Le società e gli enti controllati appartenenti al gruppo di SIM e quelli partecipati in misura non inferiore al 20 per cento dal gruppo stesso forniscono alla capogruppo le informazioni necessarie per il consolidamento.

La capogruppo segnala tempestivamente alla Banca d'Italia eventuali difficoltà incontrate nell'ottenimento dei dati e delle informazioni da parte dei soggetti controllati (bancari, finanziari e strumentali) o partecipati. In particolare, la capogruppo deve comunicare all'Organo di Vigilanza tutte le situazioni in cui siano frapposti, da parte dei soggetti esteri sottoposti al consolidamento, impedimenti od ostacoli alla circolazione delle informazioni necessarie per l'esercizio della vigilanza informativa su base consolidata. Ciò anche allo scopo di consentire alla Banca d'Italia l'adozione, nelle sedi competenti, degli opportuni interventi sul piano internazionale.

I soggetti controllati o partecipati forniscono alla capogruppo i dati e le informazioni necessari per l'esercizio della vigilanza informativa consolidata.

Le responsabilità per la correttezza delle segnalazioni consolidate e per l'adeguatezza delle procedure di produzione e di controllo di tali segnalazioni fanno capo agli organi aziendali ciascuno per quanto di propria competenza - della capogruppo e delle società appartenenti al gruppo o da esso partecipate in misura pari o superiore al 20 per cento.

Particolare cura va posta nella predisposizione e nell'utilizzo di appositi strumenti di controllo interno, che prevedano anche forme di visualizzazione delle informazioni per i responsabili aziendali, volti ad assicurare la necessaria coerenza dei dati segnalati con le risultanze della contabilità e con i dati forniti dalle partecipate.

Negli schemi di segnalazione, presenti all'interno della Circolare 154 del 22.11.1991, sono specificati gli attributi informativi in base ai quali occorre dettagliare i dati relativi a ciascuna voce.

Le società capogruppo trasmettono alla Banca d'Italia una comunicazione, redatta secondo il fac-simile di cui all'allegato C, sottoscritta dal presidente del consiglio di amministrazione (o organo equipollente), dal presidente del collegio sindacale, dal direttore generale e dal dirigente preposto/capo contabile della medesima capogruppo. Tale comunicazione, che va rinnovata soltanto nel caso di cessazione dalla carica di uno dei predetti esponenti, deve essere fatta tenere entro 10 giorni dalla data di nomina del successore.

I soggetti segnalanti devono comunicare direttamente al Servizio Rilevazioni ed Elaborazioni Statistiche (RES) il nome, il recapito telefonico e l'indirizzo di posta elettronica del funzionario o dei funzionari ai quali il RES stesso può rivolgersi per ottenere delucidazioni tecnico–amministrative sui rilievi emersi dai controlli di affidabilità dei dati.

4.3 Obblighi di segnalazione

Le società capogruppo di gruppi di SIM, con riferimento alla Parte Seconda della presente Circolare, sono tenute a trasmettere:con periodicità semestrale le sezioni I, II e III.

Gli obblighi di segnalazione della sezione IV sono contenuti nella Circolare n. 286 "Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni prudenziali per le banche e le società di intermediazione mobiliare".

4.4 Area di consolidamento

Il perimetro di consolidamento valido ai fini delle sezioni I e II delle segnalazioni consolidate include:

- a) le società bancarie, finanziarie e strumentali appartenenti al gruppo di SIM;
- b) le società bancarie, finanziarie e strumentali, partecipate dal gruppo di SIM, controllate congiuntamente con altri soggetti e in base ad accordi con essi;
- c) le società, diverse da quelle indicate ai punti precedenti, partecipate dal gruppo di SIM, che sono controllate in modo esclusivo, controllate in modo congiunto o sottoposte a influenza notevole secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS omologati dalla Comunità Europea.

4.5 Metodi di consolidamento

Ai fini delle segnalazioni della Parte Seconda, sezioni I e II si applicano i metodi di consolidamento di seguito indicati:

- il metodo integrale, alle società appartenenti al gruppo di SIM di cui al punto a) del precedente paragrafo;
- il metodo proporzionale alle società bancarie, finanziarie e strumentali, controllate congiuntamente di cui al punto b) del precedente paragrafo;

 i metodi previsti dagli IAS/IFRS alle altre società di cui al punto c) del precedente paragrafo.

Per ciò che concerne la sezione III si fa rinvio a quanto indicato nelle "disposizioni di carattere generale" contenute nella sezione in questione.

Qualora con riferimento alle SIM e alle società finanziarie partecipate dal gruppo di SIM si configurino, a giudizio della Banca d'Italia, situazioni di più ampia integrazione con il soggetto partecipante, può essere richiesto l'assoggettamento di tali enti al metodo di consolidamento proporzionale o integrale.

Dall'applicazione dei suddetti metodi (integrale, proporzionale e del patrimonio netto) possono essere escluse le imprese il cui totale di bilancio (comprese le garanzie rilasciate, gli impegni a erogare fondi e i titoli di terzi in deposito) risulti inferiore - alla data di riferimento della segnalazione - al più basso dei due importi di seguito indicati:

- 1. 1 per cento del totale di bilancio (definito in modo analogo) della SIM o società finanziaria capogruppo;
- 2. 10 milioni di euro.

L'esclusione non è ammessa quando le partecipazioni anzidette nel loro insieme superino di 5 volte una delle suddette soglie di esonero.

Qualora l'esercizio dell'anzidetta facoltà di esclusione comporti l'esonero dall'obbligo di inviare le segnalazioni consolidate, la capogruppo deve comunicare alla Filiale della Banca d'Italia territorialmente competente, ovvero all'Amministrazione Centrale –Servizio Supervisione Intermediari Specializzati (¹), nonché al Servizio Rilevazioni ed Elaborazioni Statistiche – via Nazionale 91, 00184 Roma - che non trasmetterà le segnalazioni relative alla data in cui le condizioni sopra indicate risultano soddisfatte.

La comunicazione, che va sottoscritta dal soggetto abilitato in base al sistema interno di deleghe a rappresentare l'azienda in materia di segnalazioni di vigilanza, deve essere effettuata entro 1 mese dalla data di riferimento delle rilevazioni che per effetto dell'esonero non vengono prodotte. Essa vale anche per i successivi periodi, fin quando le condizioni di esclusione sono soddisfatte. Quando una delle soglie dimensionali viene superata, l'azienda deve comunicare entro 1 mese dalla data di riferimento che invierà le segnalazioni.

Si precisa che il rispetto delle suddette soglie dimensionali va verificato solo due volte l'anno, con riferimento al 31 dicembre e al 30 giugno.

_

A seconda che il gruppo sia vigilato dalla Filiale territorialmente competente ovvero dall'Amministrazione Centrale.

4.6 Termini e modalità di trasmissione delle segnalazioni

I termini entro i quali le segnalazioni di cui alle Sezioni I, II e III sono trasmesse sono i seguenti:

| Data/periodo di riferimento della segnalazione | Termine ultimo di trasmissione |
|--|--|
| SEZIONE I - DATI PATRIMONIALI: | |
| 30 giugno anno T | 25 agosto anno T |
| 31 dicembre anno T | 25 febbraio anno T+1 |
| SEZIONE II - DATI DI CONTO ECONOMICO E A semestre dal 1° gennaio al 30 giugno anno T esercizio dal 1° gennaio al 31 dicembre anno T SEZIONE III – SEGNALAZIONI SUI SERVIZI DI 30 giugno anno T 31 dicembre anno T | 25 agosto anno T 25 febbraio anno T+1 |

I termini di invio delle segnalazioni di cui alla sezione IV sono contenuti nella Circolare 286 "Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni prudenziali per le banche e le società di intermediazione mobiliare".

Per gli enti il cui esercizio sociale si chiude in data diversa dal 31 dicembre, le presenti disposizioni si applicano con riferimento alle date del 30 giugno e 31 dicembre.

5. VALUTA DI SEGNALAZIONE E ARROTONDAMENTI

Fatta eccezione per le informazioni che prevedono l'indicazione di ammontari espressi in unità (es. numero dipendenti, numero sedi, ecc.), i dati oggetto di segnalazione vanno espressi in unità di euro.

Le partite in valuta vanno indicate nel loro controvalore in euro, utilizzando, di norma, il tasso di cambio a pronti alla data di riferimento della segnalazione.

I dati in euro vanno arrotondati trascurando i decimali pari o inferiori a 50 centesimi ed elevando all'unità superiore i decimali maggiori di 50 centesimi.

6. ESPOSIZIONI DETERIORATE

Sofferenze

Esposizioni per cassa e fuori bilancio (titoli, derivati, finanziamenti etc.) nei confronti di un soggetto in stato di insolvenza (anche non accertato giudizialmente) o in situazioni sostanzialmente equiparabili, indipendentemente dalle eventuali previsioni di perdita formulate dall'azienda. Si prescinde, pertanto, dall'esistenza di eventuali garanzie (reali o personali) poste

a presidio delle esposizioni. Sono escluse le esposizioni la cui situazione di anomalia sia riconducibile a profili attinenti al rischio-paese.

Sono incluse anche le esposizioni nei confronti degli enti locali (comuni e province) in stato di dissesto finanziario per la quota parte assoggettata alla pertinente procedura di liquidazione.

Incagli

Esposizioni per cassa e fuori bilancio (titoli, derivati, finanziamenti etc.) nei confronti di soggetti in temporanea situazione di obiettiva difficoltà, che sia prevedibile possa essere rimossa in un congruo periodo di tempo. Si prescinde dall'esistenza di eventuali garanzie (personali o reali) poste a presidio delle esposizioni.

Sono escluse le esposizioni la cui situazione di anomalia sia riconducibile a profili attinenti al rischio-paese.

Tra le esposizioni incagliate vanno incluse, salvo che non ricorrano i presupposti per una loro classificazione fra le sofferenze, le esposizioni verso gli emittenti che non abbiano onorato puntualmente gli obblighi di pagamento (in linea capitale o interessi) relativamente ai titoli di debito quotati. A tal fine si riconosce il "periodo di grazia" previsto dal contratto o, in assenza, riconosciuto dal mercato di quotazione del titolo. Tra le esposizioni incagliate vanno in ogni caso incluse (c.d. "incagli oggettivi") le esposizioni per le quali risultino soddisfatte entrambe le seguenti condizioni (¹):

- i. siano scadute in via continuativa da oltre 270 giorni;
- ii. l'importo complessivo delle esposizioni di cui al precedente alinea i. e delle altre quote scadute da meno di 270 giorni (esclusi gli eventuali interessi di mora richiesti al cliente) verso il medesimo debitore, sia almeno pari al 10 per cento dell'intera esposizione verso tale debitore (esclusi gli interessi di mora). Ai fini del calcolo del denominatore si considera il valore contabile per i titoli e l'esposizione per cassa per le altre posizioni di credito. Per la nozione di continuità dello scaduto si rinvia a quanto previsto per le "Esposizioni scadute".

Esposizioni ristrutturate

Esposizioni per cassa e "fuori bilancio" (titoli, derivati, finanziamenti etc.) per le quali un intermediario (o un pool di intermediari e/o banche), a causa del deterioramento delle condizioni economico-finanziarie del debitore, acconsente a modifiche delle originarie condizioni contrattuali (ad esempio, riscadenzamento dei termini, riduzione del debito e/o degli interessi) che diano luogo a una perdita. Sono escluse le esposizioni nei confronti di imprese per le quali sia prevista la cessazione dell'attività (ad esempio, casi di liquidazione volontaria o

_

¹ Nel caso di finanziamenti con rimborso di capitale alla scadenza gli interessi periodici sono assimilati alle rate dei finanziamenti con piano di ammortamento.

situazioni similari). Sono escluse dalla rilevazione le esposizioni la cui situazione di anomalia sia riconducibile a profili attinenti al rischio Paese.

I requisiti relativi al "deterioramento delle condizioni economico-finanziarie del debitore" e alla presenza di una "perdita" si presumono soddisfatti qualora la ristrutturazione riguardi esposizioni già classificate nelle classi di anomalia incagli o esposizioni scadute deteriorate.

Qualora la ristrutturazione riguardi esposizioni verso soggetti classificati "in bonis" o esposizioni scadute non deteriorate, il requisito relativo al "deterioramento delle condizioni economico-finanziarie del debitore" si presume soddisfatto se la ristrutturazione coinvolge un *pool* di intermediari e/o banche.

Non si configurano come "ristrutturazioni" quegli accordi - raggiunti tra il debitore e un pool di intermediari e/o banche creditrici – grazie ai quali le esposizioni esistenti vengono temporaneamente "congelate" in vista di una formale ristrutturazione. Tali accordi peraltro non interrompono il calcolo dei giorni di scaduto rilevanti ai fini della classificazione delle esposizioni fra le "scadute" ovvero fra gli "incagli oggettivi". Il calcolo dei giorni di scaduto non si interrompe anche nelle situazioni nelle quali le esposizioni oggetto del "congelamento" sono state concesse da un unico intermediario.

La sussistenza della "perdita" – nel caso di ristrutturazioni di esposizioni "in bonis" o scadute da oltre 90 giorni (ma inferiori o uguali a 180 giorni) da parte di un singolo intermediario ovvero di un pool di intermediari e/o banche – va verificata raffrontando il valore attuale dei flussi di cassa attesi dall'operazione prima della ristrutturazione con il valore attuale dei flussi di cassa attesi dall'operazione dopo la ristrutturazione, utilizzando convenzionalmente come fattore di sconto il tasso originario dell'operazione.

Nel caso di operazioni di ristrutturazione effettuate da un pool di intermediari e/o banche, quelle che non aderiscono all'accordo di ristrutturazione sono tenute a verificare se ricorrono le condizioni per la classificazione della loro esposizione fra le sofferenze o le esposizioni incagliate.

Le esposizioni ristrutturate devono essere rilevate come tali fino al momento dell'estinzione dei rapporti oggetto di ristrutturazione. L'intermediario può derogare a tale regola qualora, trascorsi almeno due anni dalla data di stipula dell'accordo di ristrutturazione, attesti con motivata delibera dei competenti organi aziendali l'avvenuto recupero delle condizioni di piena solvibilità da parte del debitore nonché la mancanza di insoluti su tutte le linee di credito (ristrutturate e non).

Fermi restando i criteri generali di classificazione a sofferenza o a incaglio, l'intermediario è tenuto, al verificarsi della prima inadempienza da parte del debitore, a classificare l'intera esposizione fra le sofferenze o le esposizioni incagliate, a seconda del grado di anomalia del debitore. L'inadempienza rileva quando supera il normale periodo di grazia previsto per le operazioni della specie dalla prassi (non oltre 30 giorni).

Le eventuali ristrutturazioni di esposizioni creditizie verso soggetti classificati in sofferenza si presumono realizzate con un intento liquidatorio e pertanto non rientrano nella definizione di esposizione ristrutturate ma in quella di sofferenze. Il medesimo criterio si applica alle ristrutturazioni di esposizioni classificate fra gli incagli, qualora la rinegoziazione delle condizioni contrattuali costituisca nella sostanza un piano di rientro dell'esposizione (intento liquidatorio). In tal caso, l'intermediario è anche tenuto a verificare se ricorrano o meno le condizioni per la classificazione della posizione verso il cliente fra le sofferenze.

Nel caso di ristrutturazioni totali di esposizioni incagliate, effettuate senza intento liquidatorio, l'intera esposizione verso il debitore va classificata come ristrutturata.

Viceversa, nel caso di ristrutturazioni parziali di esposizioni incagliate l'intera esposizione rimane classificata nella categoria di appartenenza.

Qualora oggetto di ristrutturazione (totale o parziale) siano esposizioni classificate "in bonis" o scadute va classificata come ristrutturata l'intera esposizione verso il debitore.

Esposizioni scadute

Esposizioni per cassa e "fuori bilancio" (finanziamenti, titoli, derivati, etc.), diverse da quelle classificate a sofferenza, incaglio o fra le esposizioni ristrutturate, che, alla data di riferimento della segnalazione, sono scadute da oltre 90 giorni. Sono escluse dalla rilevazione le esposizioni la cui situazione di anomalia sia riconducibile a profili attinenti al rischio Paese.

Le esposizioni scadute possono essere determinate facendo riferimento, alternativamente, al singolo debitore o alla singola transazione.

a) Singolo debitore

Lo scaduto deve avere carattere continuativo. Qualora ad un cliente facciano capo più esposizioni scadute da oltre 90 giorni, occorre considerare il ritardo più elevato.

L'esposizione complessiva verso un debitore deve essere rilevata come scaduta qualora, alla data di riferimento della segnalazione, il maggiore tra i due seguenti valori sia pari o superiore alla soglia del 5%: a) media delle quote scadute sull'intera esposizione rilevate su base giornaliera nell'ultimo trimestre precedente; b) quota scaduta sull'intera esposizione riferita alla data di riferimento della segnalazione (¹).

Ai fini del calcolo della soglia di rilevanza: a) fermo restando il requisito della persistenza di una posizione scaduta da più di 90 giorni, nel numeratore si considerano anche le eventuali quote scadute da meno di 90 giorni su altre esposizioni; b) nel numeratore non si considerano gli eventuali interessi di mora richiesti al cliente; c) il denominatore va calcolato considerando il valore contabile per i titoli e l'esposizione per cassa per le altre posizioni di credito; d) gli intermediari che utilizzano la metodologia standardizzata escludono sia dal numeratore sia dal denominatore le esposizioni che ricadono nel portafoglio prudenziale "esposizioni garantite da immobili".

Relativamente alle esposizioni che a fini prudenziali ricadono nei portafogli "Amministrazioni Centrali e Banche Centrali", "Enti territoriali", "ed "Enti del settore pubblico" sia per gli intermediari IRB sia per quelli che adottano la metodologia standardizzata (²) il carattere

.

¹ Ai fini del calcolo della soglia di rilevanza occorre considerare, sia al numeratore sia al denominatore, le esposizioni cedute e non cancellate ai fini del bilancio verso il medesimo debitore.

² Sono da considerare in tale categoria anche le esposizioni per cui è stato consentito agli intermediari IRB, in via permanente o transitoria, di applicare la metodologia standardizzata.

continuativo dello scaduto si interrompe quando il debitore abbia effettuato un pagamento per almeno una delle posizioni che risultino essere scadute da oltre 90giorni (¹).

In tal caso, l'intera esposizione scaduta va riportata in bonis.

Ove tuttavia, successivamente, si formino "nuove" esposizioni scadute e da oltre 90 (derivanti sia da nuove operazioni sia da rate di operazioni già in essere) la soglia di rilevanza va calcolata considerando anche le esposizioni scadute precedentemente riportate in bonis. Se la soglia viene superata, va segnalato l'intero importo delle esposizioni scadute (nuove e precedenti).

b) Singola transazione

Coerentemente con quanto previsto dalla disciplina prudenziale, le esposizioni scadute possono essere determinate a livello di singola transazione secondo quanto indicato nei successivi alinea:

- "Intermediari IRB": gli intermediari IRB, con riferimento alle esposizioni classificate nel portafoglio "esposizioni creditizie al dettaglio" se assoggettate alla metodologia basata sui rating interni possono applicare la nozione di "esposizione scaduta" a livello di singola transazione invece che a livello di soggetto debitore. A tal fine, si considerano scadute le singole transazioni che, alla data di riferimento della segnalazione, sono scadute da oltre 90. Rispetto al criterio per soggetto debitore, si applica il solo requisito della continuità; non sono ammesse soglie di rilevanza (pertanto l'intera transazione va rilevata come scaduta, qualunque sia l'ammontare scaduto).
- "Intermediari standardizzati": gli intermediari standardizzati, con riferimento alle esposizioni che ricadono in portafogli diversi da quelli relativi a "Amministrazioni Centrali e Banche Centrali", "Enti territoriali", "ed "Enti del settore pubblico", possono applicare la nozione di esposizione scaduta a livello di singola transazione invece che a livello di soggetto debitore. A tal fine, si considerano scadute le singole transazioni che, alla data di riferimento della segnalazione, sono scadute da oltre 90. Rispetto al criterio per debitore, si applica il solo requisito della continuità; non sono ammesse soglie di rilevanza (pertanto l'intera transazione va rilevata come scaduta qualunque sia l'ammontare scaduto).

La scelta tra approccio per singola transazione e approccio per soggetto debitore va operata a livello di singolo portafoglio e non di singole controparti.

Nelle voci per le quali è richiesta la segnalazione delle esposizioni scadute "deteriorate", il termine da considerare per il relativo calcolo è pari a 90 ovvero a 180 giorni secondo le regole previste dal "Regolamento della Banca d'Italia in materia di vigilanza prudenziale per le SIM" del 24 ottobre 2007.

* * *

¹ Le esposizioni verso "Amministrazioni Centrali e banche Centrali", "Enti territoriali", "ed "Enti del settore pubblico" si considerano "scadute" a partire dal momento in cui risultano completati i procedimenti amministrativi di verifica e liquidazione imposti per legge.

Si definiscono esposizioni "deteriorate" le esposizioni che ricadono nelle categorie delle sofferenze, degli incagli, delle esposizioni ristrutturate o delle esposizioni scadute.

GLOSSARIO

BANCHE

Le banche di cui all'art. 1, comma 2, lettere a), b) e c) del T.U. (d. lgs. n. 385/93). Le banche estere sono rappresentate dagli organismi che siano stati autorizzati dalle pertinenti Autorità di vigilanza a esercitare l'attività bancaria come definita dall'art. 10, comma 1, del T.U. (d. lgs. n. 385/93). In particolare, per le banche comunitarie si fa riferimento all'elenco di cui all'art.3 del Regolamento della Banca Centrale Europea n.2423 del 22 novembre 2001 pubblicato dalla medesima BCE (lista delle Istituzioni Finanziarie Monetarie).

Ai fini della classificazione fra le banche di enti esteri non ancora censiti come tali, gli intermediari segnalanti sono tenuti a trasmettere la richiesta di riconoscimento della qualifica bancaria alla Banca d'Italia.

Nell'ipotesi di richiesta relativa a soggetti diversi da banche comunitarie comprese nell'anzidetto elenco della BCE ovvero da aziende extracomunitarie censite nel *Bankers' Almanac* (1), gli intermediari segnalanti devono produrre copia della licenza bancaria ottenuta dal corrispondente estero oppure attestazione della competente autorità di vigilanza dalla quale risulti il rilascio dell'autorizzazione; devono altresì fornire idonea documentazione in cui sia data indicazione delle tipologie di operazioni consentite. Ove necessario, tutta la documentazione deve essere corredata dalla sua traduzione in lingua italiana, inglese o francese.

Sono assimilati alle banche gli organismi internazionali a carattere bancario assoggettati a ponderazione nulla secondo la vigente disciplina prudenziale (Cfr. Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 "Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche").

CAPOGRUPPO

La capogruppo di un gruppo di SIM come definita nel "Regolamento della Banca d'Italia in materia di vigilanza prudenziale per le SIM" del 24 ottobre 2007 (Titolo IV, Capitolo I, par. 3).

GRUPPO

L'insieme delle società incluse nel perimetro di consolidamento del bilancio consolidato redatto secondo le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia ai sensi del decreto legislativo n. 38/05 (cfr. "Regolamento della Banca d'Italia del 14 febbraio 2006 - Istruzioni per la redazione dei bilanci degli Intermediari finanziari iscritti nell'Elenco speciale, degli Istituti di moneta elettronica (IMEL), delle Società di gestione del risparmio (SGR) e delle Società di intermediazione mobiliare (SIM) e successive modifiche").

GRUPPO DI SIM

Il gruppo di SIM come definito nel "Regolamento della Banca d'Italia in materia di vigilanza prudenziale per le SIM" del 24 ottobre 2007 (Titolo IV, Capitolo I, par. 3).

OICR

Gli organismi definiti dall'articolo 1, comma 1, lettera m) del TUF.

Allegato A

MODULO DI COMUNICAZIONE INIZIO E FINE OPERATIVITÀ

| Denominazione società: | | | |
|---|---|---------------|---------------|
| Codice fiscale: | | | |
| Codice ABI: | | | |
| TIPO SERVIZI AUTORIZZATI | DATA INIZIO/FINE OPERATIVITÀ (GIORNO, MESE, ANNO) | INIZIO (1) | FINE (1) |
| 1) Negoziazione per conto pro- prio | | | |
| 2) Esecuzione ordini per conto terzi | | | |
| 3) Sottocrizione e/o collocamento con assunzione a fermo, ovvero con assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente | | | |
| 4) Collocamento senza assunzio- ne a fermo né assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente | | | |
| 5) Gestione di portafogli | | | |
| 6) Ricezione e trasmissione di ordini | | | |
| 7) Consulenza in materia di investimenti | | | |
| 8) Gestione di sistemi multilatera- li di negoziazione | | | |
| (data) | | (il legale ro | appresentante |
| (1) Barrare la casella d'interesse | | | |

Allegato B

FAC-SIMILE DI LETTERA DI ATTESTAZIONE

| | Alla Filiale | e della Banca d'Italia |
|--|----------------|--|
| (ovvero) | Alla Banca | a d'Italia – Amministrazione Centrale (¹) |
| | Servizio | Supervisione Intermediari Specializzati |
| | (oppure) | Servizio Supervisione Gruppi Bancari |
| (denomina) | zione della so | ociatà) |
| (denominaz | ione aena so | жий |
| (codice ente) | | |
| | | e le segnalazioni di vigilanza che questa vigenti istruzioni si basano sui dati della |
| Le suddette segnalazioni deriva dei dati approvate dagli organi azienda | | vazione delle procedure di elaborazione |
| gnalati con le risultanze della contabil | lità, sono sta | curare la necessaria coerenza dei dati se- tti predisposti appositi strumenti di con- alizzazione delle informazioni per i re- |
| Si rende noto che il contenuto di scenza del consiglio di amministrazioni | | e comunicazione è stato portato a cono- |
| (data) | | (timbro della società) |

Il presidente del consiglio di amministrazione

Il presidente del collegio sindacale

Il dirigente preposto/capo contabile (²)

Il direttore generale

¹ A seconda che la SIM sia vigilata dalla Filiale territorialmente competente ovvero dall'Amministrazione Centrale.

² Gli emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine devono fare riferimento al Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari di cui all'art. 154-bis del d.lgs. n. 58 del 24.2.1998 (c.d. "Testo Unico della Finanza"). Relativamente agli altri intermediari, ove gli stessi abbiano volontariamente previsto nell'ambito della propria organizzazione aziendale - in virtù di specifiche disposizioni statutarie ovvero di apposite delibere

dell'organo amministrativo - la citata figura del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, fanno riferimento a tale soggetto. Negli altri casi, gli intermediari considerano la figura del capo contabile o soggetto equipollente, che in virtù del sistema di deleghe aziendali sia responsabile delle risultanze contabili e del sistema informativo aziendale nonché della corretta applicazione delle disposizioni in materia di segnalazioni di vigilanza. Ove tale figura coincida con il Direttore Generale, tale soggetto sarà tenuto ad apporre la propria firma sulla lettera di attestazione in qualità sia di Direttore generale, sia di Dirigente preposto/capo contabile. I criteri sopra descritti trovano applicazione a prescindere dalle eventuali scelte aziendali in materia di "outsourcing" dei servizi di elaborazione delle segnalazioni (ad esempio, nel caso in cui alla capogruppo siano rimessi i servizi relativi alla produzione dei dati di bilancio e delle segnalazioni di vigilanza delle società appartenenti al gruppo di SIM). In tale circostanza, l'intermediario delegante farà riferimento al Dirigente preposto, ove presente, ovvero al capo contabile o soggetto equipollente, da individuarsi secondo i criteri di delega sopra riportati.

Allegato C

FAC-SIMILE DI LETTERA DI ATTESTAZIONE

| | | Alla Filiale della Banca d'Italia | | |
|-----------|----------|--|--|--|
| | (ovvero) | Alla Banca d'Italia – Amministrazione Centrale (¹) | | |
| | | Servizio Supervisione Intermediari Specializzati | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | (denominazione della società) | | |
| | | | | |
| | | | | |
| (codice e | nte) | | | |

Con la presente comunicazione si attesta che le segnalazioni di vigilanza che questa capogruppo trasmette a codesto Istituto ai sensi delle vigenti istruzioni si basano sui dati della propria contabilità e del proprio sistema informativo aziendale nonché su quelli forniti dalle società e dagli enti partecipati inclusi nella vigilanza consolidata.

Le suddette segnalazioni, che derivano dall'attivazione delle procedure di elaborazione dei dati approvate dagli organi aziendali di questo ente, esprimono la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del gruppo nel suo complesso e delle sue componenti.

In particolare, si precisa che, al fine di assicurare la necessaria coerenza dei dati segnalati con le risultanze della propria contabilità e del proprio sistema informativo aziendale nonché con i dati forniti dagli enti partecipati inclusi nella vigilanza consolidata, sono stati predisposti appositi strumenti di controllo interno che prevedono anche forme di rendicontazione sintetica per i responsabili aziendali di questo ente.

Si rende noto che il contenuto della presente comunicazione è stato portato a conoscenza del consiglio di amministrazione (o altro organo equipollente) di questa capogruppo.

| (data) | (timbro della società ₎ |
|--------|------------------------------------|
|--------|------------------------------------|

¹ A seconda che il gruppo sia vigilato dalla Filiale territorialmente competente ovvero dall'Amministrazione

| Il presidente del consiglio di amministrazione | |
|--|--|
| Il presidente del collegio sindacale | |
| Il direttore generale | |
| Il dirigente preposto/capo contabile (¹) | |

Manuale delle Segnalazioni Statistiche e di Vigilanza per gli Intermediari del Mercato Mobiliare

_

¹ Gli emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine devono fare riferimento al Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari di cui all'art. 154-bis del d.lgs. n. 58 del 24.2.1998 (c.d. "Testo Unico della Finanza"). Relativamente agli altri intermediari, ove gli stessi abbiano volontariamente previsto nell'ambito della propria organizzazione aziendale - in virtù di specifiche disposizioni statutarie ovvero di apposite delibere dell'organo amministrativo - la citata figura del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, fanno riferimento a tale soggetto. Negli altri casi, gli intermediari considerano la figura del capo contabile o soggetto equipollente, che in virtù del sistema di deleghe aziendali sia responsabile delle risultanze contabili e del sistema informativo aziendale nonché della corretta applicazione delle disposizioni in materia di segnalazioni di vigilanza. Ove tale figura coincida con il Direttore Generale, tale soggetto sarà tenuto ad apporre la propria firma sulla lettera di attestazione in qualità sia di Direttore generale, sia di Dirigente preposto/capo contabile.

Sezione: III – Strumenti finanziari in portafoglio e pronti contro termine

Sottosezione: 1 – Strumenti finanziari in portafoglio

Voce: 44158

STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI IN PORTAFOGLIO

02 DERIVATI PROVVISTI DI CODICE ISIN: VALORE DI MERCATO

E' prevista la classificazione per "codice titolo".

04 DERIVATI PRIVI DI CODICE ISIN: VALORE DI MERCATO

E' prevista la classificazione per "valuta", "indicatore di quotazione", "categoria valori mobiliari" e "categoria emittenti".

06 DERIVATI PROVVISTI DI CODICE ISIN: CAPITALE DI RIFERIMENTO

E' prevista la classificazione per "codice titolo".

08 DERIVATI PRIVI DI CODICE ISIN: CAPITALE DI RIFERIMENTO

E' prevista la classificazione per "valuta", "indicatore di quotazione", "categoria valori mobiliari" e "categoria emittenti".

Sezione: III – Strumenti finanziari in portafoglio e pronti contro termine

Sottosezione: 1 – Strumenti finanziari in portafoglio

Voce: 44163

STRUMENTI FINANZIARI IN PORTAFOGLIO: DATI DI FLUSSO

Formano oggetto di rilevazione le operazioni di compravendita di titoli di debito, titoli di capitale, quote di OICR e contratti derivati allocati nei portafogli contabili dell'attivo dello stato patrimoniale.

Per le modalità di valorizzazione degli strumenti finanziari vale quanto previsto per la voce 41400 "Attività di negoziazione conto proprio" della sezione IV.

ACQUISTI:

02 STRUMENTI FINANZIARI PROVVISTI DI CODICE ISIN

E' prevista la classificazione per "codice titolo".

04 STRUMENTI FINANZIARI PRIVI DI CODICE ISIN

E' prevista la classificazione per "mercato di negoziazione", "tipologia operazioni", "rapporto con emittente", "categoria valori mobiliari" e "categoria controparte".

VENDITE:

06 STRUMENTI FINANZIARI PROVVISTI DI CODICE ISIN

E' prevista la classificazione per "codice titolo".

08 STRUMENTI FINANZIARI PRIVI DI CODICE ISIN

E' prevista la classificazione per "mercato di negoziazione", "tipologia operazioni", "rapporto con emittente", "categoria valori mobiliari" e "categoria controparte".

Sezione: III – Strumenti finanziari in portafoglio e pronti contro termine

 $Sottosezione: \ \ 4-\ Altre\ informazioni$

Sottosezione 4 Altre informazioni

Sezione: III – Strumenti finanziari in portafoglio e pronti contro termine

Sottosezione: 4 – Altre informazioni

Voce 4421802

COMPOSIZIONE DEI PROVENTI/PERDITE NETTI E DELLE PLUS/MINUSVALENZE NETTE RELATIVI ALL'ESERCIZIO IN CORSO

Proventi/perdite netti da negoziazione e plus/minusvalenze nette relativi al periodo dall'inizio dell'esercizio in corso fino alla data di riferimento della segnalazione, ripartiti in funzione della tipologia di strumento finanziario cui si riferiscono. Ad esempio:

- chiusura esercizio il 31.12. La segnalazione relativa al 30.4 include il saldo progressivo dall'1.1 al 30.4, a prescindere dalla data di approvazione del bilancio; quella al 31.8 il saldo dall'1.1 al 31.8.
- chiusura esercizio il 30.9. La segnalazione relativa al 31.12 include il saldo progressivo dall'1.10 al 31.12, a prescindere dalla data di approvazione del bilancio; quella al 30.9 include il saldo progressivo dall'1.10 dell'anno precedente al 30.9; quella al 30.11 dall'1.10 dell'anno in corso al 30.11. Tale voce deve essere segnalata con periodicità mensile.

E' prevista la classificazione per "categoria valori mobiliari".

| Sezione IV – | SEGNALAZIONI S | SUI SERVIZI DI IN | VESTIMENTO |
|--------------|----------------|-------------------|------------|
| | | | |

Parte prima: Segnalazioni individuali

Sezione:

IV – Segnalazioni sui servizi di investimento

Disposizioni di carattere generale

Le informazioni di cui alla presente Sezione si riferiscono ai Servizi di Investimento così come definiti nel Testo Unico della Finanza – T.U.F. (Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998 n. 58).

Le voci della presente sezione vanno compilate dagli intermediari con riferimento ai servizi di investimento per i quali sono operativi.

Nel caso in cui l'ente segnalante, pur avendo comunicato l'inizio dell'attività autorizzata, non abbia alcun importo da segnalare, valorizza l'apposita sottovoce "inoperatività nel mese" di ciascuna voce della presente sezione.

Valgono le seguenti disposizioni di carattere generale:

- a) tutti gli importi devono essere segnalati al netto delle spese per bolli e commissioni;
- b) rientrano nella segnalazione relativa al collocamento (voci da 41420 a 41424) gli importi relativi agli strumenti, servizi e prodotti collocati da promotori della SIM (in tal caso, l'attributo "canale distributivo" va valorizzato a "offerta fuori sede").

Alcune informazioni della presente sezione sono ripartite in funzione dell'attributo "residenza"; quest'ultimo si riferisce agli emittenti gli strumenti finanziari oggetto di segnalazione e non alle controparti delle operazioni.

Per alcune voci relative alle gestioni di portafogli e al servizio di collocamento, è richiesta (solo per la clientela residente) la ripartizione per provincia di residenza del cliente gestito o del sottoscrittore o acquirente gli strumenti finanziari. La provincia di residenza è data dalla residenza anagrafica per le persone fisiche (del primo intestatario nel caso di rapporti cointestati), dalla sede legale per le persone giuridiche.

Le gestioni di portafogli comprendono:

a) le gestioni proprie, cioè le gestioni di portafogli su base individuale e fondi pensione.

In particolare, nella voce 41402 sottovoci da 02 a 35 deve essere segnalata l'attività di gestione di portafogli complessivamente svolta dall'ente segnalante, indipendentemente dall'esistenza di una delega rilasciata a terzi. Nella voce 41405 andrà invece segnalato l'ammontare relativo alle gestioni proprie che l'ente segnalante ha delegato a terzi.

- b) le gestioni svolte su delega ricevuta da terzi, ovvero:
 - gli incarichi affidati all'ente segnalante da soggetti abilitati all'attività di gestione con riferimento all'intero portafoglio o a specifiche scelte d'investimento;
 - gli incarichi affidati all'ente segnalante da parte del gestore di un fondo pensione;
 - altri incarichi ricevuti, relativi a fattispecie non riconducibili a quelle precedenti.

Si precisa che si è in presenza di una gestione propria quando il mandato gestorio sia stato conferito all'ente segnalante da soggetto non abilitato all'attività (es. imprese d'assicurazione, fondazioni, persona fisica, ecc.) o qualora il mandato sia conferito, in qualità di "cliente finale", da un soggetto abilitato all'attività di gestione (es. banca che delega la gestione del portafoglio di proprietà).

Rientrano tra le gestioni delegate, le attività svolte dall'ente segnalante a fronte di un mandato gestorio conferito da soggetti abilitati alla gestione che operano in qualità di intermediari (es. patrimoni di gestioni individuali di propria clientela, deleghe di specifiche scelte di investimento conferite da SIM, società di gestione, banche, fondi pensione).

Le sottovoci relative alle gestioni delegate da terzi (voce 41402 da 38 a 72) vanno compilate facendo riferimento esclusivamente all'ammontare del patrimonio effettivamente ricevuto in gestione. Pertanto per quanto riguarda gli incarichi ricevuti dall'ente segnalante relativamente a specifiche scelte d'investimento, deve essere segnalata soltanto la parte del patrimonio per la quale sono state affidate all'ente segnalante le scelte di gestione.

Le voci relative al portafoglio titoli - nell'attività di gestione – e alcune voci riferite all'attività di collocamento sono ripartite in due sottovoci, destinate ad accogliere, rispettivamente, le informazioni relative agli strumenti finanziari provvisti del codice ISIN e quelle relative agli strumenti finanziari che ne sono privi. In proposito, si precisa che tale ultima sottovoce va utilizzata esclusivamente con riguardo alle tipologie di strumenti finanziari per le quali l'assegnazione del codice ISIN non è prevista.

Gli strumenti finanziari presenti nel portafoglio titoli devono essere valorizzati al valore di mercato.

Nelle voci relative all'attività di negoziazione in conto proprio e all'attività di gestione di portafogli, la classificazione secondo la "categoria controparte" fa riferimento alla controparte di mercato, in quelle riferite all'attività di esecuzione di ordini per conto terzi si riferisce invece al cliente per conto del quale l'operazione è stata effettuata. Nei casi di attività di negoziazione conto proprio e di esecuzione di ordini per conto terzi, ove l'operazione sia effettuata in contropartita con la struttura di gestione di portafogli dello stesso ente segnalante, o per conto di questa, va indicato l'apposito valore "struttura di gestione di portafogli".

Per converso, nelle voci relative all'attività di gestione di portafogli va segnalato il valore "struttura di negoziazione" se l'esecuzione dell'operazione è affidata alla struttura di negoziazione, per conto proprio o per conto terzi, dello stesso ente segnalante.

E' richiesta l'indicazione del controvalore delle operazioni di esecuzione di ordini per conto dei clienti stipulate con intermediari appartenenti al gruppo dell'ente segnalante.

Nelle voci relative all'attività di collocamento è richiesto di specificare la categoria di appartenenza dei soggetti destinatari dei titoli collocati (avvalendosi dell'attributo "categoria controparte") e se gli emittenti i titoli appartengano o meno al medesimo gruppo di cui fa parte l'ente segnalante.

Con riferimento all'attività di collocamento, vanno altresì indicati sia i prodotti collocati nel periodo di riferimento della segnalazione sia le richieste di rimborso pervenute nel medesimo periodo. Per ciascun prodotto e servizio collocato è chiesto agli enti segnalanti di indicare – tra l'altro - se l'attività di collocamento sia riferita a prodotti o servizi offerti dall'ente segnalante o dal gruppo di appartenenza ovvero da terzi.

Nel caso in cui la SIM che riceve l'incarico dall'emittente per il collocamento (¹) si avvalga, per la distribuzione dei titoli presso il pubblico, di altri intermediari (ad esempio, banche reti del medesimo gruppo bancario, altre SIM, di seguito "sub-collocatori"), possono aversi due casi:

- a) la SIM che ha ricevuto l'incarico di collocamento dall'emittente (di seguito "lead collocator") si assume la garanzia di collocamento. In tal caso:
 - ove i sub-collocatori si assumano l'impegno di sottoscrivere i titoli loro assegnati, sia la SIM "lead collocator" sia i sub-collocatori segnalano, nell'ambito della voce 41420 "Attività di collocamento" le sottovoci relative al collocamento con garanzia riferite ai "titoli collocati" (sottovoci 02, 04, 18, 20), ai "titoli sottoscritti" (sottovoci 10, 26) e ai "titoli da collocare" (sottovoci 12, 28), in base alla quota di propria spettanza;
 - ove i sub-collocatori operino senza garanzia, la SIM "lead collocator" segnala, nella voce 41420, "Attività di collocamento" le sottovoci relative al collocamento con garanzia riferite ai "titoli sottoscritti" (sottovoci 10, 26) e ai "titoli da collocare" (sottovoci 12, 28) relativamente all'intero importo del collocamento; tuttavia, le sottovoci relative ai "titoli da collocare" vanno ridotte tenendo conto anche dei titoli già collocati dai sub-collocatori. L'informazione sui "titoli collocati" (sottovoci 02, 04, 18, 20) va invece compilata avendo riguardo unicamente ai titoli direttamente collocati dalla SIM segnalante alla propria clientela. I sub-collocatori segnalano nella voce 41420 "Attività di collocamento" le sottovoci relative al collocamento senza garanzia, per la quota loro assegnata, riferite alle "assegnazioni" (sottovoci 14, 30), ai "titoli collocati" (sottovoci 06, 08, 22, 24) e ai "titoli da collocare" (sottovoci 12, 28);
 - b) la SIM che ha ricevuto l'incarico di collocamento dall'emittente (di seguito "lead collocator") non fornisce la garanzia del collocamento. In tal caso, ipotizzando che anche i sub-collocatori non forniscano tale garanzia, la SIM "lead collocator" segnala nell'ambito della voce 41420 "Attività di collocamento" le sottovoci relative al collocamento senza garanzia riferite alle "assegnazioni" (sottovoci 14, 30), ai "titoli collocati" (sottovoci 06, 08, 22, 24) e ai "titoli da collocare" (sottovoci 12, 28) relativamente all'intero importo del collocamento; tuttavia, le sottovoci relative ai "titoli da collocare" vanno ridotte tenendo conto anche dei titoli già collocati dai sub-collocatori. I sub-collocatori segnalano, per la quota loro assegnata, la voce 41420 "Attività di collocamento", con riferimento alle sottovoci relative al collocamento senza garanzia.

La SIM che riceve dalla SGR emittente l'incarico di collocare le quote di OICR segnala le quote distribuite alla clientela, dietro loro richiesta, nella voce 41420 "Attività di collocamento; la SIM che non riceve dalla SGR emittente l'incarico di collocamento segnala le quote distribuite alla clientela, dietro loro richiesta nella voce 41426 "Attività di ricezione e trasmissione di ordini".

¹ Singolarmente o nell'ambito di un consorzio di collocamento.

Vanno segnalate nelle voci 41420 "Attività di collocamento" oppure 41426 "Attività di ricezione e trasmissione ordini", sulla base dei criteri sopra indicati anche le sottoscrizioni di quote di O.I.C.R. operate sulla base di contratti stipulati con i clienti, quali quelli ad esempio che prevedano che al momento dell'accredito della remunerazione delle quote di O.I.C.R. detenute, l'importo ricevuto venga reinvestito in nuove quote del medesimo fondo comune o di altri fondi prestabiliti.

Nelle voci relative all'attività di ricezione e trasmissione ordini sono segnalate specificamente le operazioni aventi ad oggetto titoli emessi da soggetti appartenenti al gruppo dell'ente segnalante. E' altresì chiesto di specificare il controvalore delle operazioni concluse avvalendosi di intermediari del gruppo.

E' chiesto inoltre di segnalare alcune informazioni concernenti l'attività di consulenza svolta (numero dei contratti per i servizi di consulenza prestati).

Nelle voci riferite al numero di clienti devono essere indicati i clienti che abbiano effettuato almeno un'operazione nel periodo di riferimento. Nel caso in cui un medesimo cliente abbia effettuato nel mese operazioni relative a diversi servizi d'investimento, lo stesso va segnalato con riferimento a ciascuno dei servizi di investimento interessati dall'operatività.

Voce: **41400**

ATTIVITÀ DI NEGOZIAZIONE CONTO PROPRIO

Nella presente voce sono segnalati i dati di flusso relativi alle operazioni di negoziazione in conto proprio, ad esclusione di quelle di riporto, pronti contro termine e prestito di titoli, stipulate nel periodo di riferimento, a prescindere dalla circostanza che il loro regolamento sia avvenuto nello stesso periodo. Sono altresì esclusi dalla rilevazione gli acquisti di strumenti finanziari oggetto di operazioni di collocamento da parte della banca segnalante (ad esempio, acquisti a fermo).

Formano oggetto di rilevazione le operazioni di negoziazione per conto proprio effettuate dall'intermediario:

- in qualità di "market maker" (1) ovvero
- in contropartita diretta e in relazione a ordini dei clienti su titoli di debito (inclusi i certificati di deposito e i buoni fruttiferi), titoli di capitale, quote di O.I.C.R. e derivati, anche se non ancora regolate finanziariamente (²). Sono pertanto escluse dalla rilevazione le operazioni poste in essere su iniziativa dell'intermediario segnalante (ad esempio, acquisti e vendite effettuate per finalità di investimento o di gestione della tesoreria, eventuali operazioni di copertura (³)).

Vi rientrano le negoziazioni di titoli di debito e di capitale di propria emissione.

Le sottovoci 41400.16 e 18 ("Attività di negoziazione per conto proprio – in contropartita di ordini") vanno altresì ripartite a seconda che le operazioni siano svolte in contropartita del servizio di esecuzione degli ordini per conto dei clienti oppure del servizio di gestione di portafogli. Le due fattispecie sono individuate mediante uno specifico attributo informativo (variabile "servizio in contropartita").

Formano oggetto di segnalazione i derivati negoziati in contropartita diretta e in relazione ad ordini dei clienti, anche se per questi ultimi la finalità è di copertura dei rischi di mercato. Viceversa, non vanno rilevati nella presente voce i derivati negoziati dalle SIM con finalità di copertura di proprie attività e/o passività, sempreché non siano stati negoziati in contropartita diretta e in relazione ad ordini dei clienti.

Le operazioni sono valorizzate al prezzo del contratto (per i titoli di natura obbligazionaria si fa riferimento al corso secco).

In particolare, va indicato:

¹ In tale categoria rientrano anche le operazioni effettuate dalla SIM in qualità di "specialist", nell'ambito della sua attività di "market making".

² In particolare, i contratti derivati senza titolo sottostante (ad esempio, "Interest Rate Swap") formano oggetto di segnalazione a partire dal mese in cui sono stipulati.

³ Ad esempio, non forma oggetto di rilevazione l'operazione di acquisto effettuata a fronte della vendita a clientela di un titolo non presente nel proprio portafoglio.

per le opzioni e gli strumenti finanziari similari con titoli sottostanti, ivi compresi i contratti ISOα, il prezzo convenuto ("strike price");

- per le altre opzioni, il capitale di riferimento. Per le opzioni su indici di borsa (es. MIBO30) dovrà essere indicato il capitale di riferimento moltiplicato per il prezzo convenuto dell'indice alla data del contratto. Per le opzioni su futures (es. MTO) andrà indicato il valore del capitale di riferimento per il prezzo convenuto del future;
- per i futures, il capitale di riferimento del contratto. In particolare, per i futures su indici di borsa (es. FIB30) dovrà essere indicato il capitale di riferimento moltiplicato per il valore dell'indice alla data di riferimento del contratto. Per i futures su titoli di debito reali e nozionali (es. futures negoziati sul MIF) andrà indicato il capitale di riferimento moltiplicato per il prezzo convenuto del future;
- per i Fras, il capitale nominale di riferimento (convenzionalmente si considera acquistato un Fra che prevede, per l'ente segnalante, la riscossione del differenziale positivo tra il tasso fissato contrattualmente e quello di riferimento);
- per gli swaps, il capitale nominale di riferimento. Convenzionalmente si considera acquistato (venduto) uno swap su tassi di interesse per il quale l'ente segnalante riceve (paga) il tasso fisso; qualora lo swap preveda lo scambio di due tassi variabili l'operazione va segnalata solo come acquisto. Per i DCS si considera acquistato (venduto) lo swap che prevede la riscossione (il pagamento) del differenziale nel caso che il tasso di cambio corrente (euro per unità di valuta) sia superiore a quello fissato contrattualmente. Per i currency swaps sarà segnalato un acquisto qualora l'ente segnalante riceva valuta; per i currency swaps valuta contro valuta l'operazione va segnalata solo come acquisto.

E' prevista la classificazione per "residenza", "divisa", "mercato di negoziazione", "tipologia operazione", "rapporto con l'emittente", "categoria valori mobiliari" e "categoria controparte".

IN QUALITA' DI MARKET MAKER

- 12 ACQUISTI
- 14 VENDITE

IN CONTROPARTITA DI ORDINI

E' inoltre richiesta la ripartizione per "clientela MIFID" e "servizi di consulenza".

- 16 ACQUISTI
- 18 VENDITE

Voce: 41401

ATTIVITÀ DI ESECUZIONE DI ORDINI PER CONTO TERZI

Nella voce sono segnalati i dati di flusso relativi alle operazioni di negoziazione, in nome proprio e per conto terzi ovvero in nome e per conto terzi, stipulate nel periodo di riferimento, a prescindere dalla circostanza che il loro regolamento sia avvenuto nello stesso periodo.

Sono escluse le operazioni di esecuzione di ordini che trovano contropartita nel portafoglio di proprietà dell'intermediario segnalante, da segnalare unicamente nell'ambito dell'attività di negoziazione per conto proprio.

Vanno escluse: a) le operazioni che si configurano come attività di collocamento (che devono essere segnalate nelle voci "attività di collocamento con o senza garanzia") oppure come attività di raccolta ordini (che devono formare oggetto di rilevazione nella voce "attività di ricezione e trasmissione di ordini"); b) le operazioni di riporto, pronti contro termine e prestito titoli.

Sono incluse le operazioni di compravendita effettate per gestione di portafogli, qualora la SIM sia stata autorizzata ad esercitare entrambe le attività (di esecuzione ordine per conto dei clienti e di gestione di portafogli).

Ogni operazione di compravendita per conto terzi è segnalata una sola volta come un acquisto o come una vendita sulla base del tipo di ordine impartito dal cliente.

Le operazioni vanno valorizzate secondo quanto previsto con riferimento all'attività di negoziazione in conto proprio (cfr. voce 41400).

Per le sottovoci da 10 a 16 è prevista la classificazione per "residenza", "divisa", "indicatore di quotazione", "mercato di negoziazione", "rapporto con emittente", "canali distributivi", "clientela MIFID", "servizi di consulenza", "categoria valori mobiliari", "categoria emittenti" e "categoria della controparte".

Per le sottovoci 18 e 20 la classificazione è limitata a "mercato di negoziazione", "rapporto con emittente", "canali distributivi", "clientela MIFID" e "servizi di consulenza".

- 10 ACQUISTI DA SOCIETÀ DEL GRUPPO
- 12 ACQUISTI DA ALTRI SOGGETTI
- 14 VENDITE A SOCIETÀ DEL GRUPPO
- 16 VENDITE AD ALTRI SOGGETTI
- 18 NUMERO OPERAZIONI NEL PERIODO CON SOCIETÀ DEL GRUPPO

Numero totale delle operazioni di acquisto e di vendita ivi comprese quelle di PCT, riporto e prestito di strumenti finanziari, stipulate nel periodo di riferimento con società del gruppo.

20 NUMERO OPERAZIONI NEL PERIODO CON ALTRI SOGGETTI

Numero totale delle operazioni di acquisto e di vendita ivi comprese quelle di PCT, riporto e prestito di strumenti finanziari, stipulate nel periodo di riferimento con altri soggetti.

Voce: 41402

ATTIVITÀ DI GESTIONE DI PORTAFOGLI

GESTIONI PROPRIE

Nelle sottovoci da 02 a 35 sono segnalati i dati di flusso riferiti a ciascun mese di segnalazione (acquisti/vendite) e di consistenza riferiti alla fine di ciascun mese, relativamente all'attività di gestione di portafogli svolta dall'ente segnalante in proprio, compresa quella svolta da altri intermediari delegati, per conto della SIM. Le gestioni delegate dalla SIM segnalante sono, inoltre, separatamente segnalate nella voce 41405. Nel caso in cui la SIM acquisisca patrimoni in gestione per effetto di operazioni di carattere straordinario (es. incorporazione di altra società, acquisto di ramo d'azienda), la segnalazione del mese nel quale ha efficacia tale operazione va predisposta comprendendo convenzionalmente :

- a) gli strumenti finanziari e il patrimonio oggetto dell'acquisizione rispettivamente nelle voci "acquisti" e "raccolta effettuata nel periodo";
- b) gli strumenti finanziari e il patrimonio oggetto della cessione rispettivamente nelle voci "vendite" e "rimborsi effettuati nel periodo".

02 ACQUISTI

Acquisti effettuati nell'ambito dell'attività di gestione di portafogli (per la valorizzazione delle operazioni, cfr. indicazioni di cui alla voce 41400).

Sono incluse le operazioni effettuate sul mercato primario (sottoscrizioni).

E' prevista la classificazione per "residenza", "divisa", "mercato di negoziazione", "rapporto con l'emittente", "tipo gestione", "categoria valori mobiliari" e "categoria controparte".

04 VENDITE

Vendite effettuate nell'ambito dell'attività di gestione di portafogli (per la valorizzazione delle operazioni, cfr. indicazioni di cui alla voce 41400).

Sono inclusi i rimborsi di titoli giunti a scadenza.

E' prevista la classificazione per "residenza", "divisa", "mercato di negoziazione", "rapporto con l'emittente", "tipo gestione", "categoria valori mobiliari" e "categoria controparte".

34 PORTAFOGLIO DI FINE PERIODO: TITOLI

E' prevista la classificazione per "codice titolo", "rapporto con l'emittente", "tipo gestione" e "clientela MIFID".

35 PORTAFOGLIO DI FINE PERIODO: ALTRI STRUMENTI FINANZIARI

Formano oggetto di segnalazione le "rimanenze" a fine periodo del portafoglio gestito, quale risulta dalle compravendite già regolate finanziariamente, inclusi i contratti derivati ancora aperti alla data di riferimento della segnalazione.

Gli strumenti finanziari (titoli e strumenti finanziari derivati) sono valorizzati al *fair value* (i titoli di debito al corso secco) alla data di riferimento della segnalazione

Si precisa che non modificano la composizione del portafoglio le operazioni di pronti contro termine e assimilate. Pertanto:

- continuano a far parte del portafoglio i titoli oggetto di operazioni di riporto e di pronti contro termine passivi e i titoli dati a prestito;
- non entrano a far parte del portafoglio i titoli oggetto di operazioni di riporto e di pronti contro termine attivi e i titoli presi a prestito.

E' prevista la classificazione per "residenza", "divisa", "indicatore di quotazione", "rapporto con l'emittente", "clientela MIFID", "tipo gestione", "categoria valori mobiliari" e "categoria emittenti".

08 LIQUIDITÀ

Liquidità di pertinenza delle gestioni di portafogli alla fine del periodo di riferimento. Formano oggetto di segnalazione le disponibilità liquide in essere a fronte di contratti di gestione, ivi incluse quelle investite in operazioni di pronti contro termine, di riporto, di concessione di titoli in prestito nonché in conti correnti e in depositi a risparmio (liberi e vincolati). L'importo in discorso può assumere unicamente segno positivo; eventuali passività di competenza della clientela concorrono a determinare il valore del patrimonio gestito (da segnalare nella sottovoce 10).

E' prevista la classificazione per "divisa" e "tipo gestione".

10 PATRIMONIO GESTITO

E' la somma del portafoglio di fine periodo (sottovoci 34 e 35), della liquidità (sottovoce 08), dei ratei di interesse maturati fino alla data di riferimento della segnalazione e delle altre attività e passività relative alla gestione di competenza della clientela, ivi compresi i rapporti di credito e di debito rivenienti dalle operazioni di pronti contro termine e assimilate rispettivamente attive e passive.

E' prevista la classificazione per "provincia" e "tipo gestione".

12 RACCOLTA EFFETTUATA NEL PERIODO

Ammontare della liquidità e degli strumenti finanziari affidati in gestione dalla clientela nel periodo di riferimento della segnalazione; la segnalazione dovrà essere effettuata nel mese in cui l'ente segnalante riceve la disponibilità dei valori in gestione e li include nel patrimonio gestito.

I titoli sono valorizzati ai prezzi di mercato (al corso secco per i titoli di natura obbligazionaria) alla data del conferimento.

E' prevista la classificazione per "provincia", "tipo gestione" e "canali distributivi".

14 RIMBORSI EFFETTUATI NEL PERIODO

Ammontare della liquidità e degli strumenti finanziari restituiti alla clientela nel periodo di riferimento della segnalazione.

I titoli sono valorizzati ai prezzi di mercato (al corso secco per i titoli di natura obbligazionaria) alla data del rimborso.

E' prevista la classificazione per "provincia" e "tipo gestione".

16 NUMERO CONTRATTI IN ESSERE A FINE PERIODO

Numero dei contratti di gestione di portafogli in essere alla fine del periodo di riferimento.

E' prevista la classificazione per "tipo gestione".

17 CREDITI PER OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE E ASSIMILA-TE ATTIVE

Rientrano tra le operazioni attive i titoli ricevuti in prestito e i pronti contro termine e i riporti nei quali l'ente segnalante acquista a pronti i titoli; tali operazioni devono essere segnalate dal momento del regolamento dell'operazione a pronti.

E' prevista la classificazione per "tipo gestione".

19 DEBITI PER OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE E ASSIMILATE PASSIVE

Rientrano tra le operazioni passive i titoli dati in prestito e i pronti contro termine e i riporti nei quali l'ente segnalante vende a pronti i titoli; tali operazioni devono essere segnalate dal momento del regolamento dell'operazione a pronti.

E' prevista la classificazione per "tipo gestione".

21 STRUMENTI FINANZIARI DA RICEVERE

Ammontare degli strumenti finanziari da ricevere a seguito di operazioni di acquisto a pronti o a termine non ancora regolate alla data di riferimento della segnalazione. La valorizzazione è effettuata al prezzo del contratto. Sono incluse le operazioni di PCT, riporto e prestito titoli nelle quali l'ente segnalante acquista a pronti i titoli, stipulate ma non regolate per la parte a pronti.

E' prevista la classificazione per "residenza", "divisa", "tipo gestione", "categoria valori mobiliari" e "categoria controparte".

23 STRUMENTI FINANZIARI DA CONSEGNARE

Ammontare degli strumenti finanziari da consegnare a seguito di operazioni di vendita a pronti o a termine non ancora regolate alla data di riferimento della se-

gnalazione. La valorizzazione è effettuata al prezzo al prezzo del contratto. Sono incluse le operazioni di PCT, riporto e prestito titoli nelle quali l'ente segnalante vende a pronti i titoli, stipulate ma non ancora regolate per la parte a pronti.

E' prevista la classificazione per "residenza", "divisa", "tipo gestione", "categoria valori mobiliari" e "categoria controparte".

25 NUMERO DI CLIENTI

E' prevista la classificazione per "canali distributivi".

GESTIONI DELEGATE DA TERZI

Nelle sottovoci relative alle gestioni delegate da terzi (sottovoci da 38 a 72) sono segnalati dati di flusso riferiti a ciascun mese di segnalazione (acquisti/vendite) e di consistenza riferiti alla fine di ciascun mese, relativamente all'attività di gestione di portafogli svolta dall'ente segnalante su delega rilasciata da terzi. Per il contenuto delle sottovoci, si rinvia alle corrispondenti sottovoci relative alle gestioni proprie. Nel caso in cui la SIM acquisisca patrimoni in gestione per effetto di operazioni di carattere straordinario (es. incorporazione di altra società, acquisto di ramo d'azienda), la segnalazione immediatamente successiva alla data di efficacia del mese nel quale ha efficacia tale operazione va predisposta comprendendo convenzionalmente:

- a) gli strumenti finanziari e il patrimonio oggetto dell'acquisizione rispettivamente nelle voci "acquisti" e "raccolta effettuata nel periodo";.
- b) gli strumenti finanziari e il patrimonio oggetto della cessione rispettivamente nelle voci "vendite" e "rimborsi effettuati nel periodo".

38 ACQUISTI

E' prevista la classificazione per "residenza", "divisa", "mercato di negoziazione", "rapporto con l'emittente", "tipo gestione", "tipo soggetto" e "categoria valori mobiliari".

40 VENDITE

E' prevista la classificazione per "residenza", "divisa", "mercato di negoziazione", "rapporto con l'emittente", "tipo gestione", "tipo soggetto" e "categoria valori mobiliari".

59 PORTAFOGLIO DI FINE PERIODO: TITOLI

E' prevista la classificazione per "codice titolo", "tipo gestione", "tipo soggetto" e "clientela MIFID".

67 PORTAFOGLIO DI FINE PERIODO: ALTRI STRUMENTI FINANZIARI

E' prevista la classificazione per "residenza", "divisa", "indicatore di quotazione", "tipo gestione", "tipo soggetto", "clientela MIFID", "categoria valori mobiliari" e "categoria emittenti".

72 LIQUIDITÀ

E' prevista la classificazione per "tipo gestione" e "tipo soggetto".

42 PATRIMONIO GESTITO

E' prevista la classificazione per "tipo gestione" e "tipo soggetto".

44 RACCOLTA EFFETTUATA NEL PERIODO

E' prevista la classificazione per "tipo gestione" e "tipo soggetto".

46 RIMBORSI EFFETTUATI NEL PERIODO

E' prevista la classificazione per "tipo gestione" e "tipo soggetto".

NUMERO CONTRATTI IN ESSERE A FINE PERIODO

Si fa riferimento al numero dei contratti stipulati dall'ente segnalante, in essere alla fine del periodo di riferimento.

E' prevista la classificazione per "tipo gestione" e "tipo soggetto".

Voce: 41405

GESTIONI DELEGATE A TERZI

Nella voce sono segnalati dati di flusso (riferiti a ciascun mese) e di consistenza (riferiti alla fine del mese) relativi all'attività di gestione di portafogli che l'ente segnalante ha affidato a terzi. Per il contenuto delle sottovoci si rinvia alle corrispondenti sottovoci della voce 41402. Nel caso in cui la SIM acquisisca patrimoni in gestione per effetto di operazioni di carattere straordinario (es. incorporazione di altra società, acquisto di ramo d'azienda), la segnalazione immediatamente successiva alla data di efficacia del mese nel quale ha efficacia tale operazione va predisposta comprendendo convenzionalmente:

- a) gli strumenti finanziari e il patrimonio oggetto dell'acquisizione rispettivamente nelle voci "acquisti" e "raccolta effettuata nel periodo";.
- b) gli strumenti finanziari e il patrimonio oggetto della cessione rispettivamente nelle voci "vendite" e "rimborsi effettuati nel periodo".

Per le sottovoci da 02 a 16 è prevista la classificazione per "tipo gestione" e "tipo soggetto".

02 ACQUISTI

E' prevista anche la distinzione per "residenza", "divisa" e "categoria valori mobiliari".

04 VENDITE

E' prevista anche la distinzione per "residenza", "divisa" e "categoria valori mobiliari".

34 PORTAFOGLIO DI FINE PERIODO: TITOLI

E' prevista anche la distinzione per "codice titolo" e "clientela MIFID".

35 PORTAFOGLIO DI FINE PERIODO: ALTRI STRUMENTI FINANZIARI

E' prevista anche la distinzione per "residenza", "divisa", "indicatore di quotazione", "clientela MIFID", "categoria valori mobiliari" e "categoria emittenti".

08 LIQUIDITÀ

10 PATRIMONIO GESTITO

12 RACCOLTA EFFETTUATA NEL PERIODO

14 RIMBORSI EFFETTUATI NEL PERIODO

16 NUMERO CONTRATTI IN ESSERE A FINE PERIODO

Si fa riferimento al numero di rapporti gestiti affidati a terzi e non ai contratti con gli enti a cui è stata conferita la delega.

Voce: 41420

ATTIVITÀ DI COLLOCAMENTO

Formano oggetto di rilevazione le operazioni di collocamento con e senza garanzia, ivi incluse quelle di collocamento con garanzia che prevedono la preventiva sottoscrizione o l'acquisto a fermo. È prevista la distinzione tra "attività di collocamento per conto di società del gruppo" e "attività di collocamento per conto di altre società".

PER CONTO DI SOCIETÀ DEL GRUPPO

02 TITOLI COLLOCATI CON GARANZIA: STRUMENTI FINANZIARI PROV-VISTI DI CODICI ISIN

E' richiesta la classificazione per "provincia", "codice titolo", "canali distributivi", "clientela MIFID", "servizio di consulenza" e "categoria controparte".

04 TITOLI COLLOCATI CON GARANZIA: STRUMENTI FINANZIARI PRIVI DI CODICI ISIN

E' richiesta la classificazione per "provincia", "canali distributivi", "clientela MI-FID", "servizio di consulenza", "categoria valori mobiliari" e "categoria controparte".

06 TITOLI COLLOCATI SENZA GARANZIA: STRUMENTI FINANZIARI PROVVISTI DI CODICI ISIN

E' richiesta la classificazione per "provincia", "codice titolo", "canali distributivi", "clientela MIFID", "servizio di consulenza" e "categoria controparte".

08 TITOLI COLLOCATI SENZA GARANZIA: STRUMENTI FINANZIARI PRIVI DI CODICI ISIN

Ammontare dei titoli collocati nel periodo presso clientela o presso altri soggetti partecipanti al collocamento nonché dei titoli acquistati in proprio dall'ente segnalante nell'ambito dell'attività di collocamento con garanzia. I titoli sono valorizzati al prezzo di collocamento.

E' richiesta la classificazione per "provincia", "canali distributivi", "clientela MI-FID", "servizio di consulenza", "categoria valori mobiliari" e "categoria controparte".

10 TITOLI SOTTOSCRITTI

Ammontare dei titoli preventivamente sottoscritti, acquistati a fermo o per i quali è stata assunta garanzia nei confronti dell'emittente nel periodo di riferimento della segnalazione, nell'ambito dell'attività di collocamento con garanzia.

I titoli sono valorizzati al prezzo di emissione. I relativi importi devono essere indicati solo nella segnalazione relativa al mese in cui l'operazione di collocamento ha avuto inizio.

E' richiesta la classificazione per "rapporto con l'emittente" e "categoria valori mobiliari".

12 TITOLI DA COLLOCARE

Ammontare dei titoli preventivamente sottoscritti, acquistati a fermo o per i quali è stata assunta garanzia nei confronti dell'emittente, nell'ambito dell'attività di collocamento con garanzia ovvero assegnati all'ente segnalante per il collocamento senza preventiva sottoscrizione, acquisto a fermo o per i quali non è stata prestata garanzia nei confronti dell'emittente, non ancora collocati presso clientela, presso altri soggetti partecipanti al collocamento o acquistati in proprio dall'ente segnalante alla fine del periodo di riferimento della segnalazione. I titoli sono valorizzati al prezzo di emissione.

E' richiesta la classificazione per "rapporto con l'emittente" e "categoria valori mobiliari".

14 ASSEGNAZIONI

Ammontare dei titoli assegnati all'ente segnalante per il collocamento senza preventiva sottoscrizione, acquisto a fermo o per i quali non è stata prestata garanzia nei confronti dell'emittente nel periodo di riferimento della segnalazione. I titoli sono valorizzati al prezzo di emissione. I relativi importi devono essere indicati solo nella segnalazione relativa al mese in cui l'operazione di collocamento ha avuto inizio.

E' richiesta la classificazione per "rapporto con l'emittente" e "categoria valori mobiliari".

16 NUMERO DI CLIENTI

E' prevista la classificazione per "canali distributivi"

PER CONTO DI ALTRE SOCIETÀ

18 TITOLI COLLOCATI CON GARANZIA: STRUMENTI FINANZIARI PROV-VISTI DI CODICI ISIN

E' richiesta la classificazione per "provincia", "codice titolo", "canali distributivi", "clientela MIFID", "servizio di consulenza" e "categoria controparte".

20 TITOLI COLLOCATI CON GARANZIA: STRUMENTI FINANZIARI PRIVI DI CODICI ISIN

Sezione:

IV – Segnalazioni sui servizi di investimento

E' richiesta la classificazione per "provincia", "canali distributivi", "clientela MI-FID", "servizio di consulenza", "categoria valori mobiliari" e "categoria controparte".

22 TITOLI COLLOCATI SENZA GARANZIA: STRUMENTI FINANZIARI PROVVISTI DI CODICI ISIN

E' richiesta la classificazione per "provincia", "codice titolo", "canali distributivi", "clientela MIFID", "servizio di consulenza" e, "categoria controparte".

24 TITOLI COLLOCATI SENZA GARANZIA: STRUMENTI FINANZIARI PRIVI DI CODICI ISIN

E' richiesta la classificazione per "provincia", "canali distributivi", "clientela MI-FID", "servizio di consulenza", "categoria valori mobiliari" e "categoria controparte".

26 TITOLI SOTTOSCRITTI

E' richiesta la classificazione per "rapporto con l'emittente" e "categoria valori mobiliari".

28 TITOLI DA COLLOCARE

E' richiesta la classificazione per "rapporto con l'emittente" e "categoria valori mobiliari".

30 ASSEGNAZIONI

E' richiesta la classificazione per "rapporto con l'emittente" e "categoria valori mobiliari".

32 NUMERO DI CLIENTI

E' prevista la classificazione per "canali distributivi"

99 INOPERATIVITÀ NEL MESE

La presente sottovoce va segnalata solo se nel/nei mese/i di riferimento in cui la SIM non ha alcun importo da segnalare nelle voci 41420, 41422 e 41424.

Voce: 41422

RIMBORSI RICHIESTI DALLA CLIENTELA

Nelle sottovoci della presente voce vanno segnalati i valori di mercato dei prodotti finanziari di cui è stato richiesto il rimborso nel periodo di riferimento della segnalazione.

- **02** PARTI DI O.I.C.R. ITALIANI
- **04** PARTI DI O.I.C.R. ESTERI
- **06** TITOLI DI STATO
- **08** OBBLIGAZIONI EMESSE DA BANCHE
- 10 OBBLIGAZIONI EMESSE DA ALTRI SOGGETTI
- 12 ALTRI STRUMENTI FINANZIARI

Voce: 41424

SERVIZI E PRODOTTI COLLOCATI

Formano oggetto di segnalazione della presente voce i servizi e i prodotti collocati nel periodo di riferimento della segnalazione.

E' prevista la classificazione per "canali distributivi".

02 GESTIONI DI PORTAFOGLI DEL GRUPPO

Controvalore della liquidità e degli strumenti finanziari relativi a gestioni patrimoniali di pertinenza di intermediari, diversi dall'ente segnalante, appartenenti al gruppo dell'ente segnalante.

04 GESTIONI DI PORTAFOGLI DI TERZI

Controvalore della liquidità e degli strumenti finanziari relativi a gestioni patrimoniali di pertinenza di intermediari non appartenenti al gruppo dell'ente segnalante.

06 PRODOTTI ASSICURATIVI DEL GRUPPO

Controvalore dei prodotti assicurativi, offerti da imprese assicurative del gruppo, collocati alla clientela nel periodo di riferimento della segnalazione.

08 PRODOTTI ASSICURATIVI DI TERZI

Controvalore dei prodotti assicurativi, offerti da imprese assicurative non appartenenti al gruppo dell'impresa segnalante, collocati alla clientela nel periodo di riferimento della segnalazione.

10 NUMERO DI CLIENTI

Voce: 41426

ATTIVITÀ DI RICEZIONE E TRASMISSIONE DI ORDINI

Nella compilazione delle sottovoci relative ai dati di flusso, occorre fare riferimento agli ordini eseguiti dagli intermediari incaricati della negoziazione degli ordini medesimi nel periodo di riferimento della segnalazione.

Ogni operazione è segnalata una sola volta come un acquisto o come una vendita sulla base del tipo di ordine impartito dal cliente.

Nella presente voce sono ricompresi anche gli ordini relativi ad operazioni di riporto, pronti contro termine e prestito di titoli, mentre sono escluse dalla rilevazione le operazioni di compravendita per le quali l'intermediario segnalante provvede direttamente all'esecuzione degli ordini ricevuti (ricondotte nell'attività di negoziazione per conto proprio) ovvero agisce in nome proprio e per conto della clientela (da segnalare nell'ambito dell'attività di esecuzione ordini per conto terzi).

Le sottoscrizioni di titoli di Stato (ivi inclusi i BOT) effettuate per conto di terzi da parte di SIM che non partecipino direttamente all'asta di emissione vanno segnalate nella presente voce, nel trimestre in cui avviene l'assegnazione dei titoli alla SIM segnalante, considerato che solo in quel momento si può dire che si è verificata l'esecuzione dell'ordine ricevuto dalla clientela.

Per le sottovoci da 02 a 12 è prevista la classificazione per "canali distributivi", "clientela MIFID" e "servizi di consulenza"; per le sottovoci da 06 a 12 è inoltre richiesta la distinzione per "categoria valori mobiliari" e per "rapporto con l'emittente".

- 02 NUMERO OPERAZIONI INTERMEDIATE NEL PERIODO CON SOCIETÀ DEL GRUPPO
- 04 NUMERO OPERAZIONI INTERMEDIATE NEL PERIODO CON ALTRI SOGGETTI
- O6 CONTROVALORE OPERAZIONI DI ACQUISTO INTERMEDIATE NEL PERIODO CON SOCIETÀ DEL GRUPPO
- **08** CONTROVALORE OPERAZIONI DI ACQUISTO INTERMEDIATE NEL PERIODO CON ALTRI SOGGETTI

Controvalore degli ordini di acquisto di strumenti finanziari e delle operazioni di PCT, riporto e prestito titoli attive eseguiti (nello svolgimento dell'attività di ricezione e trasmissione di ordini) nel periodo di riferimento.

Si applicano le indicazioni relative alla voce 41400.

Ove l'ente segnalante non sia a conoscenza del prezzo di contratto, le operazioni oggetto dell'ordine andranno valorizzate al prezzo di mercato degli strumenti finanziari sottostanti.

10 CONTROVALORE OPERAZIONI DI VENDITA INTERMEDIATE NEL PERIODO CON SOCIETÀ DEL GRUPPO

12 CONTROVALORE OPERAZIONI DI VENDITA INTERMEDIATE NEL PERIODO CON ALTRI SOGGETTI

Controvalore degli ordini di vendita di strumenti finanziari e delle operazioni di PCT, riporto e prestito titoli passive eseguiti (nello svolgimento dell'attività di ricezione e trasmissione di ordini) nel periodo di riferimento.

Si applicano le indicazioni relative alla voce 41400.

Ove l'ente segnalante non sia a conoscenza del prezzo di contratto, le operazioni oggetto dell'ordine andranno valorizzate al prezzo di mercato degli strumenti finanziari sottostanti.

14 NUMERO DI CLIENTI

Voce: 41428

ATTIVITÀ DI CONSULENZA

02 NUMERO CONTRATTI IN ESSERE

Nella presente sottovoce sono indicati i contratti diversi da quelli per consulenza alle imprese in materia di struttura finanziaria (cfr. successiva voce 4142804).

- 04 NUMERO CONTRATTI IN ESSERE PER CONSULENZA ALLE IMPRESE IN MATERIA DI STRUTTURA FINANZIARIA
- **06** NUMERO DI CLIENTI
- 99 INOPERATIVITÀ NEL MESE

Voce: 4143200

NUMERO DI CLIENTI SERVITI DA PROMOTORI FINAN-ZIARI DIPENDENTI

Formano oggetto di rilevazione i clienti che abbiano effettuato almeno una operazione nel periodo di riferimento. Nel caso in cui un medesimo cliente abbia effettuato nel mese operazioni relative a diversi servizi di investimento, lo stesso va rilevato una sola volta.

Voce: 4143400

NUMERO DI CLIENTI SERVITI DA PROMOTORI FINAN-ZIARI MANDATARI E AGENTI

Formano oggetto di rilevazione i clienti che abbiano effettuato almeno una operazione nel periodo di riferimento. Nel caso in cui un medesimo cliente abbia effettuato nel mese operazioni relative a diversi servizi di investimento, lo stesso va rilevato una sola volta.

Voce: 41418

ATTIVITÀ DI GESTIONE DI SISTEMI MULTILATERALI DI NEGOZIAZIONE

02 VOLUMI SCAMBIATI

Nella presente sottovoce sono indicati i volumi scambiati nell'ambito dell'attività di gestione di sistemi multilaterali di negoziazione.

Voce: 41419

STRUMENTI FINANZIARI DELLA CLIENTELA

Formano oggetto di rilevazione i titoli a custodia o in amministrazione della clientela in relazione allo svolgimento di un servizio di investimento da parte dell'intermediario (ad esempio, attività di collocamento). Formano oggetto di segnalazione, in via eccezionale, anche le quote di OICR registrate nella c.d. "rubrica fondi".

La segnalazione è dovuta anche con riferimento agli strumenti finanziari che l'intermediario subdeposita presso terzi.

E' prevista la classificazione per "codice titolo", "rapporto con l'emittente", "clientela MIFID" e "servizi di consulenza".

- 02 TITOLI DI DEBITO: VALORE NOMINALE
- 06 TITOLI DI CAPITALE E QUOTE DI OICR: QUANTITA'
- 10 TITOLI DI DEBITO, DI CAPITALE E QUOTE DI OICR: FAIR VALUE

DERIVATI:

Formano oggetto di rilevazione i derivati che, in relazione allo svolgimento di un servizio di investimento (ad esempio, attività di negoziazione per conto proprio), sono stipulati con la clientela ovvero da questa depositati presso l'intermediario segnalante sulla base di un contratto di deposito. Sono esclusi i derivati inclusi nell'ambito delle gestioni di portafogli (cfr. voce 41402).

E' prevista la classificazione per "categoria valori mobiliari", "indicatore di quotazione", "categoria emittenti", "rapporto con l'emittente", "clientela MIFID" e "servizi di consulenza".

- 14 VALORE NOZIONALE
- **18** FAIR VALUE
- 22 NUMERO CLIENTI

E' prevista la classificazione per "clientela MIFID".

Sezione: V – Segnalazioni prudenziali

Sezione V – SEGNALAZIONI PRUDENZIALI

Sezione: V – Segnalazioni prudenziali

Sezione V - SEGNALAZIONI PRUDENZIALI

Gli schemi segnaletici della presente Sezione sono riportati nella Circolare n.154 del 22 novembre 1991 "Segnalazioni di vigilanza delle istituzioni creditizie e finanziarie. Schemi di rilevazione e istruzioni per l'inoltro dei flussi informativi".

Con riferimento alle istruzioni di compilazione della presente Sezione, si rinvia a quanto previsto dalla Circolare n. 286 "Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni prudenziali per le banche e le società di intermediazione mobiliare".

| Sezione III - | – SEGNALAZIONI SUI SERVIZI DI INVESTIME | NTO |
|---------------|---|-----|
| | | |

Parte seconda: Segnalazioni consolidate

Sezione:

III – Segnalazioni sui servizi di investimento

Disposizioni di carattere generale.

Le segnalazioni sono dovute per tutte le imprese appartenenti al gruppo che svolgano servizi o attività di investimento nonché il servizio di gestione collettiva. Le informazioni vanno classificate per tutti i soggetti del gruppo avendo a riferimento le nozioni di "Servizi e attività di investimento e di gestione collettiva" contenute nelle disposizioni comunitarie.

Le informazioni di cui alla presente Sezione vanno segnalate avendo a riferimento anche le operazioni infragruppo, fanno eccezione le voci relative al patrimonio delle gestioni individuali (voce 45758) e di quelle collettive (45762) in cui è chiesto di indicare sia l'ammontare lordo gestito sia quello al netto degli investimenti in OICR del gruppo.

Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di carattere generale e le istruzioni di compilazione delle singole voci contenute nella Sezione IV ("Segnalazioni sui servizi di investimento") della Parte Prima.

Voce: **45750**

ATTIVITÀ DI NEGOZIAZIONE CONTO PROPRIO

Cfr. voce 41400.

- 02 ACQUISTI
- **04** VENDITE
- 99 SEGNALAZIONE NEGATIVA

Voce: 45754

ATTIVITÀ DI ESECUZIONE DI ORDINI PER CONTO TERZI

Cfr. voce 41401.

- **02** ACQUISTI
- **04** VENDITE
- 99 SEGNALAZIONE NEGATIVA

Voce: 45758

ATTIVITÀ DI GESTIONE DI PORTAFOGLI

02 PATRIMONIO GESTITO

Nella presente sottovoce va indicato il totale del patrimonio riferito a gestioni proprie ed a gestioni delegate da soggetti esterni al gruppo.

06 PATRIMONIO GESTITO AL NETTO DI OICR DEL GRUPPO

La sottovoce contiene il valore del patrimonio gestito segnalato secondo quanto previsto nella sottovoce 02 al netto degli investimenti effettuati in OICR del gruppo.

10 RACCOLTA EFFETTUATA NEL PERIODO

Ammontare della liquidità e degli strumenti finanziari affidati in gestione a società del gruppo nel periodo di riferimento della segnalazione; la segnalazione dovrà essere effettuata nel semestre in cui il soggetto appartenente al gruppo riceve la disponibilità dei valori in gestione e li include nel patrimonio gestito.

I titoli sono valorizzati ai prezzi di mercato (al corso secco per i titoli di natura obbligazionaria) alla data del conferimento.

14 RIMBORSI EFFETTUATI NEL PERIODO

Ammontare della liquidità e degli strumenti finanziari restituiti alla clientela da società del gruppo nel periodo di riferimento della segnalazione; la segnalazione dovrà essere effettuata nel semestre in cui il cliente riceve la disponibilità dei valori in gestione.

I titoli sono valorizzati ai prezzi di mercato (al corso secco per i titoli di natura obbligazionaria) alla data del rimborso.

99 SEGNALAZIONE NEGATIVA

Voce: 45762

ATTIVITÀ DI GESTIONE COLLETTIVA

02 PATRIMONIO GESTITO

06 PATRIMONIO GESTITO AL NETTO DI ALTRI OICR DEL GRUPPO

La sottovoce contiene il valore del patrimonio gestito segnalato secondo quanto previsto nella sottovoce 02 al netto degli investimenti effettuati in altri OICR del gruppo.

10 RACCOLTA EFFETTUATA NEL PERIODO

Nella presente sottovoce va indicato il controvalore complessivo delle quote emesse nel semestre.

14 RIMBORSI EFFETTUATI NEL PERIODO

Nella presente voce deve essere indicato, per tutte le domande di rimborso ricevute nel semestre di riferimento della segnalazione l'importo delle somme effettivamente pagate o da pagare.

99 SEGNALAZIONE NEGATIVA

Voce: 45766

ATTIVITÀ DI COLLOCAMENTO

Cfr. voce 41420

02 TITOLI COLLOCATI CON GARANZIA

TITOLI COLLOCATI SENZA GARANZIA:

- **04** PARTI DI O.I.C.R. ITALIANI
- **06** PARTI DI O.I.C.R. ESTERI
- 08 TITOLI DI STATO
- 10 OBBLIGAZIONI EMESSE DA BANCHE
- 12 OBBLIGAZIONI EMESSE DA ALTRI SOGGETTI
- 14 ALTRI STRUMENTI FINANZIARI
- 99 SEGNALAZIONE NEGATIVA

Voce: **45770**

RIMBORSI RICHIESTI DALLA CLIENTELA

Cfr. voce 41422.

- **02** PARTI DI O.I.C.R. ITALIANI
- **04** PARTI DI O.I.C.R. ESTERI
- 06 TITOLI DI STATO
- **08** OBBLIGAZIONI EMESSE DA BANCHE
- 10 OBBLIGAZIONI EMESSE DA ALTRI SOGGETTI
- 12 ALTRI STRUMENTI FINANZIARI

Voce: **45774**

SERVIZI E PRODOTTI COLLOCATI

Cfr. voce 41424.

02 GESTIONI DI PORTAFOGLI

04 PRODOTTI ASSICURATIVI

Voce: 45778

ATTIVITÀ DI RICEZIONE E TRASMISSIONE DI ORDINI

Cfr. voce 41426.

- **02** CONTROVALORE OPERAZIONI DI ACQUISTO INTERMEDIATE NEL PERIODO
- **06** CONTROVALORE OPERAZIONI DI VENDITA INTERMEDIATE NEL PERIODO
- 99 SEGNALAZIONE NEGATIVA

Voce: 45782

ATTIVITÀ DI CONSULENZA

Cfr. voce 41428.

02 NUMERO CONTRATTI IN ESSERE

99 SEGNALAZIONE NEGATIVA

Voce: **45786**

ATTIVITÀ DI GESTIONE DI SISTEMI MULTILATERALI DI NEGOZIAZIONE

Cfr. voce 41418

- **02** VOLUMI SCAMBIATI
- 99 SEGNALAZIONE NEGATIVA

Sezione: IV – Segnalazioni prudenziali

Sezione IV – SEGNALAZIONI PRUDENZIALI

Sezione: IV – Segnalazioni prudenziali

Sezione IV - SEGNALAZIONI PRUDENZIALI

Gli schemi segnaletici della presente Sezione sono riportati nella Circolare n.154 del 22 novembre 1991 "Segnalazioni di vigilanza delle istituzioni creditizie e finanziarie. Schemi di rilevazione e istruzioni per l'inoltro dei flussi informativi".

Con riferimento alle istruzioni di compilazione della presente Sezione, si rinvia a quanto previsto dalla Circolare n. 286 "Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni prudenziali per le banche e le società di intermediazione mobiliare".